



**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE**  
**DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE**

**DECRETO N° 103 /2021**

**IL PRESIDENTE**

- VISTA la Legge 28/1/1994, n° 84 recante disposizioni sul riordino della legislazione in materia portuale e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 573 del 15.12.2020, con il quale il Dott. Pino Musolino è stato nominato Presidente dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta;
- VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 01 del 11.02.2021 con la quale il Dott. Paolo Riso è stato nominato Segretario Generale dell'AdSP;
- VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- VISTO l'art. 50 del Codice della Navigazione;
- VISTO il D.M. n. 585/1995 recante il "Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali";
- VISTO il D.M. n. 132/2001 recante il "Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione daparte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84/1994;
- VISTO il D.Lgs del 22/07/1999 n. 272 recante l'Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali in ambito portuale;
- VISTO il "Regolamento di sicurezza, di polizia portuale e dei servizi marittimi del porto e della rada di Civitavecchia" approvato con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Civitavecchia n° 14 del 31/03/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il Decreto dell'Autorità Portuale n° 332 del 13/12/2018, recante il "Regolamento per le modalità di esercizio per la somministrazione di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 17 comma 2 della legge 84/94 alle imprese che svolgono operazioni portuali ex art. 16 legge 84/94 e s.m.i., nel Porto di Gaeta;
-



- VISTO il Decreto dell'Autorità Portuale n° 7/2012, recante il "Regolamento per la determinazione e l'applicazione delle tariffe per la somministrazione di manodopera rese dall'impresa ai sensi dell'art. 17 della legge 84/94 e s.m.i., nei Porti di Civitavecchia e Gaeta;
- VISTO il D.lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 come modificato dal D.lgs. n° 106 del 03/08/2009, recante misure per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- VISTO il Decreto dell'Autorità Portuale n° 248/2008, recante il "Regolamento che disciplina la movimentazione di merce polverosa nel Porto di Civitavecchia";
- VISTO il Decreto dell'Autorità Portuale n° 8 del 14/01/2013, recante il "Regolamento che disciplina la movimentazione delle merci alla rinfusa polverulente nel Porto di Gaeta, così come modificato ed integrato con Decreto n. 228 del 09/08/2018";
- VISTO il Decreto n. 234 del 2013 recante le attribuzioni delle aree operative nel Porto di Gaeta;
- VISTO il Decreto dell'Autorità Portuale n° 161/2015 recante le attribuzioni delle aree operative nel Porto di Civitavecchia;
- VISTO i Decreti del Commissario Straordinario n. 87 e n. 88/2016, recanti il Regolamento e la disciplina per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali e ss. mm. ii.;
- VISTO il Decreto dell'AdSP n° 308/2018 recante le disposizioni in materia di sosta temporanea nel porto di Civitavecchia;
- VISTE le disposizioni dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti contenute nell'art. 3 dell'Allegato A della Delibera n. 57/2018;
- VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- VISTO il Decreto dell'AdSP n°110/2020 recante le modifiche ed integrazioni al Titolo I del Regolamento recante la disciplina delle operazioni portuali nei Porti di Civitavecchia e Gaeta di cui al Decreto Commissariale n. 87/2016 ;
- VISTO il Decreto dell'AdSP n°111/2020 recante le modifiche ed integrazioni di cui al Decreto Commissariale n. 88/2016;
- VISTO il parere espresso dalle Commissioni Consultive di Civitavecchia e Gaeta in data 06 e 07 aprile 2021 e del parere del Comitato di gestione, espresso con Delibera n. 08 in data 15 aprile 2021.



Autorità di Sistema Portuale  
del Mar Tirreno Centro Settentrionale

## DECRETA

### Art. 1

E' approvato il "Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento delle operazioni e servizi portuali nei porti di Civitavecchia e Gaeta" di questa ADSP allegato e parte integrante del presente provvedimento.

### Art. 2

Il "Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento delle operazioni e servizi portuali nei porti di Civitavecchia e Gaeta" entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e sostituisce ogni altra disposizione eventualmente in contrasto con il presente provvedimento.

Civitavecchia, 10.05.2024

IL PRESIDENTE  
(Dott. Pino MUSOLINO)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pino Musolino", is written over the printed name of the President.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized cursive mark, is located at the bottom left of the page.

## AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

### **“REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI PORTUALI NEI PORTI DI CIVITAVECCHIA E GAETA”**

#### **PREMESSA: Definizioni:**

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per brevità, si intendono:

**AdSP**= Autorità di Sistema del Mar Tirreno Centro Settentrionale

**D.L.** = Datore di Lavoro

**Rsp** = Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

**Rls** = Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

**Mc** = Medico Competente

**Foreman** = Preposto operazioni portuali

**Foreman Coordinatore** = Preposto Coordinatore operazioni portuali individuato dalle Imprese operanti attività differenti nel medesimo contesto

**Dvr** = Documento di valutazione dei rischi

**Duvri** = Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

**DPI** = Dispositivi di Protezione Individuale

**Stiva** = luogo di lavoro della nave attribuito al carico.

**CO/RO** = trasporto con modalità di imbarco e sbarco di veicoli gommati e container

**Reefer** = unità navale/terminal/stiva adibita al trasporto di merce refrigerata

**RO/RO** = unità navali adibite al trasporto di veicoli

**Lo/lo** = unità navale adibita al trasporto di merci con gru tradizionali con modalità di movimento verticale.

## TITOLO I

### OPERAZIONI PORTUALI

#### Procedimento Amministrativo per il rilascio del titolo autorizzativo all'esecuzione delle operazioni portuali ai sensi dell'art. 16 legge 84/94

#### Art. 1

##### (Disposizioni Generali)

L'esercizio delle operazioni portuali è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata dalla AdSP ai sensi dell'art. 16, comma 3, Legge n. 84-94 e ss.mm.ii. Le imprese che intendono ottenere il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali, nel porto di Civitavecchia o nel porto di Gaeta, devono presentare istanza sottoscritta dal legale rappresentante, in carta legale, indicando le parti del ciclo delle operazioni portuali che intendono svolgere, specificandone attività e procedure nel programma operativo.

La domanda, presentata secondo il modello in **allegato "A"**, dovrà essere corredata da marca da bollo del valore di euro 16,00 e della documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 585/95.

Nel caso di impresa che venga autorizzata all'esercizio delle operazioni portuali per la prima volta, la stessa dovrà evidenziare, nel programma operativo proposto, tempi e modalità per quanto concerne l'avvio delle attività, l'utilizzo di mezzi d'opera, l'assunzione del personale.

Per ogni porto della circoscrizione va presentata la domanda di autorizzazione ed il relativo titolo ha esclusiva validità per lo scalo in cui si intendono svolgere le attività programmate.

Qualora il soggetto istante fosse interessato a svolgere le operazioni nei due scali, dovrà essere titolare di due distinte autorizzazioni.

Le autorizzazioni hanno validità annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, ed hanno una durata correlata al programma operativo proposto, ovvero, per i titolari di licenza ex art. 18 L. 84/94, durata pari a quella della concessione.

## Art. 2

### (Numero massimo di Autorizzazioni)

Il numero massimo di autorizzazioni sarà determinato dall'Autorità di Sistema Portuale secondo le procedure seguenti:

- entro il mese di Novembre, gli uffici competenti presentano una valutazione annuale che sarà pubblicata sull'albo pretorio del sito istituzionale (link: [www.portidiroma.it](http://www.portidiroma.it)) per una durata di 15 giorni, assicurando ad eventuali parti interessate la possibilità di avanzare osservazioni;
- al termine della pubblicazione, gli uffici competenti inoltrano la documentazione alle Commissioni Consultive locali, per i pareri di competenza;
- entro il 31 Dicembre, l'Autorità di Sistema Portuale determina il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per l'anno successivo, unitamente al canone da corrispondere ed al deposito cauzionale.

Il numero massimo di autorizzazioni è stabilito, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, sulla base dei seguenti indicatori:

- **caratteristiche dello scalo**, determinate dai volumi di traffico annuali e dall'estensione delle aree destinate all'esecuzione delle operazioni portuali ed eventuali modifiche;
- **capacità operativa**, derivata dal numero di banchine disponibili, in funzione del numero degli accosti annuali;
- **funzioni dello scalo**, desunta dalla destinazione d'uso ed eventuali modifiche, delle aree e delle banchine portuali, disciplinata dagli strumenti di pianificazione urbanistica portuale;
- **organizzazione ed efficacia dei servizi**, derivata dalla valutazione delle capacità tecniche offerte dalle imprese già autorizzate e delle eventuali modifiche;
- **infrastrutture di collegamento** come individuate dalla presenza, ed eventuale variazione, della viabilità interna ed esterna al Porto.

### Art. 3

#### (Presentazione delle istanze)

Le domande per il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione devono essere presentate entro il 1° Dicembre di ogni anno precedente all'esercizio in cui si intende svolgere l'attività.

Le istanze, anche se pervenute nel corso dell'anno, verranno esaminate successivamente alla determinazione del numero massimo ed alla ricognizione annuale, al fine di consentire l'eventuale valutazione in comparazione ed il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e concorrenza.

Potrà essere presentata istanza per il rilascio di una nuova autorizzazione al di fuori dei termini stabiliti solo per motivate e documentate esigenze, qualora non sia stato rilasciato il numero massimo di autorizzazioni per l'anno in corso; in tal caso, l'Amministrazione valuterà la richiesta entro 90 giorni dalla presentazione.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione e prodotta in forma di autocertificazione, ove non espressamente previsto il contrario, in grado di attestare i seguenti requisiti e deve pervenire in formato elettronico, ovvero, sia consentita deroga, all'indirizzo di Posta Certificata: protocollo@portidiroma.legalmailpa.it:

**A. CERTIFICAZIONE ASSOLVIMENTO OBBLIGO SCOLASTICO** (titolari di procura, amministratori di società, imprese individuali).

**B. CERTIFICAZIONE CARICHI PENALI PENDENTI E CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE.)** (per il titolare, il procuratore nelle imprese individuali, amministratori, sindaci effettivi ecc.).

**C. ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI CONSERVATI PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO.** (In caso di società, dalla certificazione deve risultare la composizione del consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e l'elenco dei procuratori e dei soci che ricoprono

cariche. Il documento deve riportare la dicitura antimafia di cui all'art. 9 DPR 3 giugno 1988 n°252 e può essere fornito anche in copia conforme all'originale).

**D. RELAZIONE FIRMATA DELLA CAPACITA' TECNICA:** basata sulla sussistenza di un complesso di beni mobili ed immobili: macchinari, o mezzi meccanici o navi o altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività programmate, precisando se in proprietà, in leasing o in locazione a freddo per un periodo non inferiore ad un anno ed allegati i relativi contratti. I beni mobili, dichiarati conformi ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro, devono essere forniti dei relativi dati identificativi. - mod., n° di telaio. I mezzi meccanici orizzontali e/o rotabili semoventi destinati ad operazioni di trasporto, sollevamento, trasbordo, devono essere conformi al D.lgs.n° 81/'08 e ss.mm.ii., marcati CE, muniti di dichiarazione di conformità del costruttore ed essere dotati di libretto d'uso e manutenzione nelle lingua dell'utilizzatore nonché essere idonei alla circolazione su connessioni viarie portuali pubbliche ove è vigente il Codice della Strada.

**E. RELAZIONE FIRMATA SULLA CAPACITA' ORGANIZZATIVA:** documentazione attestante idoneità all'attività da svolgersi e ad acquisire innovazioni tecnologiche e metodologiche operative nuove per una migliore efficienza e qualità delle operazioni portuali.

**F. BILANCI RELATIVI AL BIENNIO PRECEDENTE :**In ogni caso certificazione del tribunale competente comprovante che l'istante non è sottoposto ad alcun procedimento di carattere concorsuale.

**G. RELAZIONE FIRMATA INERENTE IL PROGRAMMA OPERATIVO PER LA DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE RICHIESTA:** analisi delle prospettive di traffico, corredata delle informazioni atte a dimostrarne l'attendibilità; quadro sintetico attestante la quantità di merce da movimentare suddivisa per tipologia. l'AdSP si riserva di richiedere copia delle obbligazioni assunte. I vettori che intendono svolgere servizi di linea giornalieri per il

trasporto ro/ro devono comunicare, per tramite dei soggetti istanti, gli orari del servizio all'AdSP. Gli orari saranno approvati o modificati ad insindacabile giudizio dell'AdSP a tutela del pubblico interesse nella fruibilità delle banchine pubbliche disponibili.

**H. ELENCO NOMINATIVO DEI DIPENDENTI IN ORGANICO** comprensivo delle figure dirigenziali, necessario all'espletamento delle attività programmate e, come tale, direttamente addetto all'esercizio delle operazioni portuali, suddivisi per livello e profili professionali e copia del libro matricola relativamente a tali posizioni. Il personale deve essere assunto attraverso l'istituto del Contratto Collettivo Nazionale Unico dei lavoratori dei Porti. Il personale assunto a tempo determinato non potrà superare la soglia prevista dal predetto istituto contrattuale.

**I. COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEL CONTRATTO ASSICURATIVO PER UN MASSIMALE PARI A 2.500.000,00 Euro** che garantisca persone o cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali. Il riconoscimento di conformità può avvenire con dichiarazione del richiedente sottoscritta a margine del documento. La copertura del contratto assicurativo deve essere estesa anche al ristoro delle spese sostenute per responsabilità civili dovute a danneggiamenti sul Demanio Marittimo durante l'esecuzione delle operazioni portuali che richiedono il ripristino del sedime portuale o di qualsiasi bene demaniale a cui siano stati cagionati danni.

**L. DURC:** Certificazione attestante la regolarità contributiva e salariale con emissione non superiore a mesi tre dalla data di emissione.

**K. TARIFFARIO DA APPLICARSI** suddiviso per categorie di prestazioni professionali e/o tipologie merceologiche.

Il canone da corrispondere, il numero massimo delle autorizzazioni ed il relativo deposito cauzionale, saranno determinati dall'Autorità di Sistema Portuale entro il 31 dicembre di ogni anno.

Eventuali richieste di autorizzazione per l'esercizio delle attività in autoproduzione saranno esaminate ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 585/95, in conformità ai principi del presente regolamento.

#### **Art. 4**

##### **(Durata del procedimento. Responsabile del procedimento)**

I requisiti necessari all'ottenimento dell'autorizzazione devono essere posseduti all'atto della presentazione delle domande. Una volta acquisita la domanda di rilascio o di rinnovo dell'Autorizzazione nei termini di cui al precedente articolo 3, l'AdSP ne risconterà la regolarità formale e sostanziale, richiedendo all'istante, in caso di eventuali carenze o irregolarità, di provvedere alle necessarie integrazioni e/o correzioni entro 15 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione. In tal caso, il termine per il rilascio del titolo, novanta giorni, s'intende sospeso fino ad avvenuta presentazione della documentazione integrativa.

Tutte le istanze che alla scadenza di tale termine non risultino corrette e formalmente complete saranno respinte, sono fatte salve specifiche valutazioni della AdSP. Il responsabile del procedimento è individuato secondo la disciplina di cui alla legge n°241/90 e s.m.i.

#### **Art. 5**

##### **(Valutazione istanze in comparazione)**

Qualora il numero delle istanze dirette ad ottenere il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione ecceda il numero massimo stabilito, l'AdSP in applicazione dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione, procederà alla comparazione delle nuove istanze attraverso l'attribuzione di un punteggio, da 1 a 10, ai seguenti elementi derivanti dai rispettivi programmi operativi, secondo le formule indicate nella Tabella in **Allegato "B"**;

- a) alle imprese che hanno formulato richiesta di rinnovo del titolo autorizzativo;
- b) alle imprese che assicurino il maggior incremento occupazionale;
- c) alle imprese che garantiscono maggior traffico in termini quantitativi e in termini qualitativi, in relazione alle maggiori entrate dell'Ente con riferimento alle tasse portuali e/o diritti d'uso delle infrastrutture, di cui al Decreto Presidenziale n. 255/2018;
- d) alle imprese che dimostrino una maggiore capacità tecnica correlata al complesso di beni mobili e immobili riconducibili allo svolgimento delle attività portuali programmate;
- e) alle imprese che assicurino, a parità di servizi offerti, condizioni tariffarie più convenienti per gli utenti dei servizi stessi;
- f) alle imprese in possesso della certificazione di qualità di sicurezza e di tutela ambientale (in aggiunta a quelle già previste dal D.M. del 16.12.2004).

#### **Art. 6**

##### **(Attività di vigilanza - Ricognizione annuale)**

L'AdSP esercita la vigilanza sulla corretta applicazione della disciplina impartita dal presente Regolamento, sul rispetto delle tariffe adottate, nonché sull'osservanza delle procedure e del programma operativo autorizzato.

A tal fine l'AdSP potrà richiedere ogni utile documentazione volta ad accertare l'effettivo possesso, la permanenza dei requisiti previsti, ovvero ad aggiornare i dati acquisiti al momento del rilascio dell'autorizzazione.

L'AdSP annualmente avvia un procedimento di ricognizione delle attività svolte dalle imprese autorizzate, ai sensi dell'art. 16, co. 6 della l.84/94, verificando sia la permanenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento, sia il rispetto delle previsioni riportate dall'impresa nel programma operativo.

L'accertamento della mancata realizzazione degli obiettivi previsti dal programma operativo, può comportare la revoca dell'atto autorizzatorio, senza diritto ad alcun indennizzo, ai sensi dell'art. 5 co. 3 del D.M 585/95.

## **Art. 7**

### **(Tutela della Privacy e sicurezza dei dati personali)**

L'Autorità di Sistema Portuale dichiara che il trattamento dei dati personali, dei quali è in possesso per ragioni legate a rilascio/rinnovo dell'autorizzazione ex art. 16 L.84/94, ha l'esclusiva finalità di provvedere, in modo adeguato, a tutti gli adempimenti connessi all'espletamento delle attività amministrative e tecniche necessarie all'autorizzazione stessa, ai sensi della normativa vigente in materia di Protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## **TITOLO II**

### **Modalità di esecuzione delle operazioni portuali - attività di prevenzione per la sicurezza ed igiene del luogo di lavoro portuale durante l'esecuzione delle operazioni portuali**

## **Art. 8**

### **(Certificazione da produrre all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'art. 16 della legge 84/94)**

Lo svolgimento delle operazioni portuali nel porto di Civitavecchia e nel porto di Gaeta, deve avvenire secondo l'osservanza del D.lgs. n° 272/99 e, ove non espressamente previsto dalla predetta disciplina, del D.lgs.n°81/08 e successive modificazioni ed integrazioni. L'impresa portuale deve produrre il **DOCUMENTO DI SICUREZZA/ DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI** di cui al Dlgs. n° 272/99 e D.lgs. n° 81/08 e s.m.i..

L'impresa dovrà notificare all'AdSP, ove tale funzioni non siano svolte direttamente dal Datore di Lavoro, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, oltre a quello del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e del Medico Competente. Il documento di sicurezza/ documento di valutazione dei rischi, di seguito DVR, dovrà indicare tutte le

misure di prevenzione assunte secondo quanto riportato nel D. Lgs. n° 272/99 e, ove non espressamente previsto, dal D.lgs. n° 81/08, per le attività operative che s'intendono eseguire.

Le Imprese portuali autorizzate ai sensi dell'art. 16 della legge 84/94, che intendono svolgere operazioni portuali di carico e scarico da navi porta rinfuse, devono dare seguito alle prescrizioni riportate dal Decreto 16 dicembre 2004 recante le disposizioni sul recepimento della direttiva 2001/96/CE, in materia di "requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse" ed al rispetto delle disposizioni ivi contenute. Le Imprese interessate alla movimentazione delle rinfuse, definite **gestori del terminale**, dovranno presentare la documentazione attestante l'idoneità dei terminali e la *relativa certificazione di qualità*, prescritta dalla richiamata disposizione legislativa. Le imprese portuali che intendono movimentare merci alla rinfusa in grado di produrre emissioni polverose nell'ambiente circostante, devono osservare le condizioni impresse, per il porto di Civitavecchia, dal Decreto n° 248/2006 e, per quello di Gaeta, dal Decreto n° 8 del 14/01/2013 e s.m.i., così come modificato ed integrato con il Decreto n. 228 del 09/08/2018.

## **Art. 9**

### **(Obblighi del datore di lavoro)**

Ferme restando le previsioni di cui al D. Lgs. n. 132/01, per operazioni portuali s'intendono le attività operative di carico, scarico, trasbordo, movimentazione delle merci, finalizzate al passaggio dall'unità navale ad altra modalità di trasporto e viceversa ivi compreso il rizzaggio e derizzaggio della merce in stiva. Per l'esecuzione di operazioni portuali, l'impresa autorizzata ai sensi dell'art.16 della legge 84/94, assume la figura di "datore di lavoro" e, come tale, ha la responsabilità dell'organizzazione, della direzione, del coordinamento della sicurezza e dell'igiene del luogo di lavoro esercitato nell'Area operativa, rispondendo dei danni eventualmente prodotti o subiti nell'esecuzione del lavoro alle persone, alle cose, ai beni demaniali, di terzi ed

agli arredi portuali, salvo il diritto di rivalsa verso i colpevoli di tali danni, nei limiti consentiti dalla Legge.

L'Impresa portuale titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 16 della legge 84/94 e s.m.i. in qualità di responsabile del ciclo delle operazioni portuali di cui all'art. 2 del D.M. n°132/2001, è responsabile dell'attività delle imprese titolari dell'autorizzazione all'esecuzione dei servizi portuali di cui all'art. 16 comma 1, che eseguono prestazioni per suo conto. L'impresa titolare dell'autorizzazione all'esecuzione delle operazioni portuali ex art. 16 legge 84/94 e s.m.i., che intende avvalersi delle prestazioni di un'impresa titolare dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi portuali, deve stipulare un apposito negozio giuridico, recante le prestazioni richieste, le modalità di esecuzione la durata e le responsabilità delle parti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione all'esecuzione delle operazioni portuali può affidare ad altri soggetti imprenditoriali, purché in possesso del medesimo titolo di cui all'art. 16 della legge 84/94 e s.m.i., parti autonome del ciclo delle operazioni portuali, da regolamentare con apposito negozio giuridico come da periodo precedente, dandone formale comunicazione all'Autorità Portuale. Qualora venga affidata in modo stabile per un periodo non inferiore a mesi sei, una parte del ciclo operativo ad un altro soggetto imprenditoriale, l'impresa portuale deve darne menzione nel piano operativo e produrre apposita istanza all'Autorità Portuale, nelle modalità di cui al combinato disposto tra l'art. 13 comma 4 della legge n°172/2003 e l'art. 18 comma 7 della legge 84/94.

L'Impresa è tenuta ad osservare ogni provvedimento emanato dall'Autorità Portuale e dalle altre Amministrazioni competenti concernente le operazioni portuali ed è direttamente responsabile, verso chiunque, dei danni derivanti o derivabili da inosservanza delle norme relative alla sicurezza sul lavoro emanate sia in sede legislativa che tramite decreti e/o ordinanze dell'AdSP, della Capitaneria di Porto o altre Amministrazioni competenti.

L'AdSP, in caso di inosservanza delle disposizioni impartite e delle norme previste a salvaguardia della sicurezza ed igiene dell'ambiente di lavoro, si riserva di sospendere le operazioni mediante apposito verbale riportato in

formato elettronico sul PCS GIADA, fatte salve tutte le più gravi fattispecie come la sospensione e/o la revoca del titolo autorizzativo, ovvero, tutti gli altri procedimenti avviati da altre amministrazioni per quanto di competenza. In ogni caso, le reiterate violazioni della sicurezza ed igiene del luogo di lavoro, possono costituire elemento qualificato e costitutivo per l'avvio del procedimento di revoca del titolo rilasciato.

L'Impresa Portuale, prima dell'esecuzione delle Operazioni Portuali, deve nominare un coordinatore responsabile dell'operazione medesima definito "Foreman", a cui spettano le funzioni di preposto ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui al D.lgs. n°81/'08 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le funzioni di direzione, coordinamento e responsabilità delle attività all'interno delle aree operative ivi compresa l'osservanza di tutte le norme poste a tutela della sicurezza ed igiene del luogo di lavoro.

#### **Art. 10**

##### **(Comunicazioni con l'Ufficio Lavoro Portuale)**

L'impresa Portuale che si accinge allo svolgimento di un'operazione portuale deve inviare una mail/Pec all'Ufficio del Lavoro Portuale e, per conoscenza, alla ASL competente per territorio, 24 ore prima dell'avvio del I turno di lavoro, recante le seguenti informazioni :

- numero del personale avviato al lavoro distinto tra personale iscritto al libro unico e avviato in forza dell'art. 17 comma 2 della legge 84/94;
- numero e tipologia di mezzi meccanici utilizzati;
- tipologia merceologica, modalità di lavorazione e n° di tons da movimentare, n° di mezzi pesanti, n° autovetture in polizza, n° di autovetture a seguito dei passeggeri;
- nominativo del Foreman responsabile delle operazioni portuali e/o del Coordinamento operativo tra più operazioni portuali;
- nominativo e tipologia della nave, porto di provenienza e destinazione, banchina attribuita (in caso di aree demaniali non soggette a titoli concessori).

L'AdSP, per facilitare un costante confronto finalizzato all'elevazione degli standard di sicurezza del lavoro nel corso delle operazioni portuali, promuove incontri di coordinamento, con periodicità funzionale a detto obiettivo, tra i Datori di Lavoro delle Imprese portuali, i rispettivi Rspg, Foreman, RLS, la ASL territoriale e l'Ispettorato del lavoro territorialmente competenti.

Nel caso di avvenimenti infortunistici nel corso delle operazioni portuali, il Datore di Lavoro dell'Impresa, ovvero suo delegato, entro 24 h dall'evento, deve inviare tramite PEC all'AdSP (ufficio del lavoro portuale, ufficio sicurezza del lavoro) ed alla ASL territorialmente competente, ove sono riportate i dati nessuno escluso, salienti dell'infortunio mediante la comunicazione dei seguenti dati e/o elementi:

1. luogo, ora e dinamica dell'incidente;
2. il/i nominativo/i e i dati identificativi del/dei lavoratore/i coinvolti, dati anagrafici ed inquadramento/mansione;
3. copia del/dei certificato/i medico/i redatto/i da medico del pronto soccorso recante le eventuali patologie riscontrate in esito all'evento e i relativi giorni di prognosi;
4. eventuali annotazioni e/o dichiarazioni del RLS, del RSPG e del medico competente sul caso.
5. L'infortunio deve essere scrupolosamente annotato nei registri dell'impresa di cui all'art. 16 e nei registri dell'impresa di cui all'art. 17, in caso di somministrazione temporanea e, in caso di somministrazione da parte dell'agenzia di lavoro interinale, di cui al successivo art.27, anche nel registro della stessa agenzia.

Successivamente all'evento infortunistico e, comunque nei termini previsti, l'Impresa deve procedere alla rielaborazione/aggiornamento, ove necessario, della Valutazione dei Rischi come previsto dall'Art. 29 comma 3, del D.lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii, e deve produrne copia all'Impresa art. 17 comma 2 autorizzata alla somministrazione temporanea di manodopera portuale nei casi previsti.

## **Art. 11**

### **(Aree operative)**

Le aree demaniali nel Porto di Civitavecchia destinate all'esecuzione delle operazioni portuali sono distinte secondo la disciplina contenuta nel Decreto Presidenziale n°161/2015, mentre nel porto di Gaeta, sono distinte secondo quanto previsto dal Decreto Presidenziale n°234/2013. Prima dell'avvio delle operazioni portuali, le aree demaniali interessate, devono essere opportunamente recintate e segnalate, ove non già previsto, al fine di impedire il transito a tutti coloro non espressamente autorizzati.

Le aree operative destinate all'esecuzione di operazioni portuali, non interessate da specifici titoli concessori, sono nella temporanea disponibilità e responsabilità dell'impresa titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 16 della Legge 84/94 e s.m.i., incaricata dello svolgimento dell'attività a decorrere dalla conclusione delle operazioni di ormeggio dell'unità navale nella quale debbono effettuarsi le prestazioni richieste all'impresa.

L'area operativa può essere occupata allo scopo di predisporre le linee di carico, ovvero, la merce pronta per l'imbarco e la programmazione delle attività da eseguirsi, fino a 36 ore antecedenti l'accosto della nave, ferma restando che la medesima superficie di banchina non sia stata attribuita a naviglio ed impresa diversa, considerata la programmazione degli accosti e delle operazioni portuali. L'occupazione anticipata dell'area operativa non costituisce alcuna titolarità nella programmazione degli accosti. In caso di necessità, per ingressi antecedenti le 36 ore per il deposito temporaneo di merci, vige la disciplina di cui al successivo titolo III.

L'impresa ha la responsabilità dell'organizzazione, della direzione, del coordinamento, della sicurezza e dell'igiene del luogo di lavoro dell'area temporaneamente concessa, ovvero, nella disponibilità dell'impresa in forza di titolo concessorio. Il Coordinatore delle operazioni portuali (Foreman), in possesso di specifica delega del datore di lavoro, è responsabile dell'accesso all'area operativa e della sicurezza ed igiene del lavoro durante lo svolgimento dell'attività operativa ed autorizza gli ingressi nella predetta area operativa. La

delimitazione dell'area deve essere attuata in modo che non arrechi intralcio e/o pericolo alla viabilità operativa di banchina, alle operazioni di ormeggio, disormeggio e all'accesso di eventuali mezzi di soccorso. La segnaletica da apporre prima dell'esecuzione delle operazioni portuali, ove non espressamente presente, costituisce onere dell'Impresa Portuale e deve essere adeguata con la previsione di divieto di accesso a personale non autorizzato e prevedere le seguenti ulteriori condizioni minime:

- a. pericolo generico;
- b. pericolo per carichi sospesi;
- c. pericolo per mezzi meccanici orizzontali in movimento;
- d. obbligo dell'uso di dispositivi individuali di protezione per l'ingresso nell'area operativa, secondo le previsioni contenute nel DVR dell'impresa relative procedure operative;
- e. limiti di velocità secondo la vigente disciplina portuale;
- f. la segnaletica atta ad individuare le aree di sosta di veicoli e/o lo stoccaggio temporaneo merci in attesa dell'imbarco o successivamente allo sbarco secondo la disciplina di cui al successivo titolo III;
- g. il datore di lavoro deve prevedere all'interno dell'area operativa la distinzione tra i percorsi pedonali ed i percorsi dei veicoli, mezzi meccanici verticali e/o orizzontali in movimento, attribuiti all'attività operativa con il posizionamento di segnaletica idonea mobile e delimitazioni di tipo modulare amovibili al termine delle operazioni. Il percorso dei veicoli deve essere previamente comunicato a coloro che sono autorizzati all'ingresso nell'area operativa, da parte del Foreman.

## **Art. 12**

### **(Obblighi in caso di interferenza)**

L'impresa portuale, in qualità di responsabile dell'area operativa, è tenuta alla redazione di un **verbale di coordinamento operativo**, nelle modalità previste dalla disciplina di cui al D.lgs. n° 81/08 e s.m.i, nel caso di svolgimento di operazioni portuali all'interno di banchina pubblica ove operano diverse

Imprese art. 16 legge 84/94 s.m.i. a cui la stessa ha affidato o meno parti autonome del ciclo, ovvero, anche nel caso di ingresso di qualsiasi altro soggetto imprenditoriale interferente ed autorizzato all'ingresso nell'area operativa per esigenze connesse con l'esecuzione delle operazioni portuali. L'impresa portuale è tenuta alla redazione di un **DUVRI**, nelle modalità previste dalla disciplina di cui al D.lgs. n° 81/08 e s.m.i., nei casi in cui risulta concessionaria dell'area operativa portuale ai sensi dell'art. 18 della legge 84/94, ovvero, nei casi in cui abbia affidato parti autonome del ciclo delle operazioni portuali ad altra impresa titolare della medesima autorizzazione di cui all'art. 16 per periodi superiori ai mesi sei fermo restando le previsioni di cui al precedente art. 4 comma 3.

Lo svolgimento di più operazioni portuali, intese anche quelle di ricarica su altre modalità di trasporto e/o interessanti altre tipologie merceologiche, nella medesima superficie operativa, devono svolgersi ad una adeguata distanza di sicurezza che consenta:

- a. sufficiente raggio di sbraccio dei mezzi meccanici verticali in movimento e assenza di interferenza spaziale;
- b. l'operatività dei mezzi orizzontali, escludendo a priori la possibilità di transito in presenza di carichi sospesi e/o in fase di movimentazione
- c. sufficiente spazio operativo viario con una corsia di ingresso ed una di uscita per il passaggio di eventuali mezzi di soccorso e/o autopompe dei VV.FF. in caso di incendio;
- d. adeguata cartellonistica segnalante la viabilità di entrata ed uscita dall'area operativa;
- e. Per l'esecuzione di più operazioni portuali contemporanee nella medesima superficie operativa deve essere preliminarmente nominato, di concerto tra le Imprese interessate, un **Foreman Coordinatore**. Tale figura è individuata nel Foreman dell'Impresa titolare del ciclo delle operazioni portuali che ha affidato una parte del ciclo ad altra impresa. Nel caso di rischi di interferenze all'interno delle banchine pubbliche, tra imprese diverse e cicli operativi separati e distinti, il **Foreman Coordinatore** può

essere individuato in quello dell'Impresa con lavorazioni prevalenti, ovvero, in ogni caso, scelto di concerto tra i DL delle Imprese interessate alle lavorazioni nella medesima superficie operativa.

### **Art. 13**

#### **(Personale da avviare all'esecuzione di servizi ed operazioni portuali)**

Fermo restando la presenza di personale marittimo con incarichi di controllo dello stivaggio ai fini della sicurezza della navigazione e, fatta eccezione delle unità navali che svolgono l'attività in autoproduzione, le operazioni portuali devono essere eseguite da lavoratori portuali iscritti ai libri unici del lavoro delle imprese portuali titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 16 della legge 84/94 e s.m.i., o avviati per effetto dell'art. 17 comma 2 legge 84/94 e s.m.i., ovvero, iscritti nel registro dell' AdSP ai sensi dell'art. 24 legge 84/94 e s.m.i.. Le attività comprese nel ciclo delle operazioni portuali e, tra queste, il ricarico su altre modalità di trasporto, devono essere eseguite da lavoratori portuali iscritti ai libri unici del lavoro delle imprese ex art. 16 della legge 84/94 e s.m.i. avviati per effetto dell'art. 17 comma 2 legge 84/94 e s.m.i., ovvero, in ogni caso, iscritti nel registro dell'Autorità Portuale ai sensi dell'art. 24 legge 84/94.

### **Art. 14**

#### **(Uso dei dispositivi individuali di protezione)**

Tutto il personale avviato al lavoro e, comunque, presente all'interno delle aree operative portuali, deve indossare indumenti ad alta visibilità con indicazione dell'Impresa di appartenenza, l'elmetto protettivo, le scarpe antinfortunistiche e disporre di guanti da lavoro.

Al fine di facilitare l'immediatezza della riconoscibilità visiva della figura del preposto/foreman o del preposto/foreman coordinatore, le Imprese titolare di autorizzazione ex art.16 legge 84/94 e s.m.i., devono provvedere che lo stesso sia immediatamente e riconoscibile con la dotazione di un elmetto di colorazione "blu".

Il personale avviato, fatte salve tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, oltre al corredo base per l'avviamento al lavoro, deve essere in possesso delle dotazioni di DPI previsti dal DVR dell'Impresa di appartenenza, per la lavorazione specifica. In caso di accertata violazione nell'uso dei DPI (dispositivi di protezione individuale), l'Autorità di Sistema sospende con effetto immediato la relativa operazione portuale fino al ripristino delle corrette condizioni operative. Sono fatte salve altre e più gravi fattispecie di provvedimenti sanzionatori, fra cui la sospensione e/o la revoca dei titoli autorizzativi in capo al trasgressore, in caso di recidiva e tutte le sanzioni previste dalla vigente disciplina legislativa.

#### **Art. 15**

##### **(Uso di mezzi meccanici in dotazione alle navi)**

L'uso dei mezzi di sollevamento in dotazione alle navi è consentito secondo quanto previsto dall'art. 8 DM 585/95 recante la disciplina sull'autoproduzione delle operazioni portuali. L'esecuzione di operazioni con mezzi meccanici di bordo può essere, altresì, autorizzata in caso di esigenze particolari e del tutto eccezionali, quali la necessità di utilizzo di mezzi con portata max non presenti nello scalo, imbarco, sbarco e imbrago di macchinari speciali che richiedano uso di mezzi di sollevamento particolari non presenti nello scalo o oggettiva impossibilità di transito di mezzi meccanici di sollevamento semoventi su banchine non servite da adeguata viabilità di connessione e per qualsiasi altra ragione che impedisca la disponibilità di mezzi meccanici nella titolarità delle imprese autorizzate. Le imprese portuali dovranno richiedere l'autorizzazione all'uso dei mezzi di bordo all' AdSP, presentando un'istanza motivata; la stessa Autorità, entro 2 giorni, autorizzerà o esprimerà diniego con atto motivato, salvo sia necessario richiedere documentazione integrativa ritenuta necessaria secondo il caso rappresentato. In tal caso, il termine per l'emanazione del provvedimento s'intende sospeso fino ad avvenuta presentazione della documentazione medesima.

## Art. 16

### **(Operazioni portuali su navi lo/lo - co/ro e referer - misure di prevenzione obbligatorie per lo svolgimento di lavoro in stiva)**

Il Datore di lavoro deve provvedere, previamente all'esecuzione di operazioni portuali all'interno della stiva, alla redazione di un verbale controfirmato con il Comando di bordo, da trasferire al personale incaricato di svolgere le operazioni portuali, ove siano riportate:

- a. le modalità di ingresso in stiva;
- b. l'avvenuto sopralluogo congiunto effettuato allo scopo di verificare l'idoneità del luogo di lavoro all'esecuzione delle attività programmate;
- c. le modalità di chiusura/apertura di tambucci, boccaporti, porte e di qualsiasi altra apertura che possa causare pregiudizio alla sicurezza del luogo di lavoro;
- d. le modalità di accesso a bordo di terzi rispetto al personale incaricato allo svolgimento delle operazioni portuali;
- e. le modalità atte ad assicurare, nel caso di lavorazioni notturne, l'idonea illuminazione ai sensi di quanto previsto nel D.Lgs. 272/99.

Il datore di lavoro, insieme al comando nave, tenendo conto del numero di lavoratori presenti a bordo e delle operazioni in corso, provvede affinché siano messe a disposizione, per una rapida evacuazione in caso di emergenza, oltre allo scalandrone in dotazione, altre passerelle di adeguata robustezza e sicurezza, gabbie per il trasporto di persone da agganciare al mezzo meccanico dotato di benna e barelle evacuative per il trasporto dei feriti da agganciare al mezzo meccanico per lo sbarco/imbarco della merce. Detti mezzi, compresi i cavi di sollevamento, devono avere conformità ed omologazione tecnico - abilitativa.

Nella stiva, il cui fondo è situato a più di 1,50 metri dal livello della coperta e non vi siano scale di accesso alle stive in corrispondenza delle paratie terminali, il Datore di lavoro deve mettere a disposizione scale di accesso alle stive con ganci di appoggio e chiusura di sicurezza. Qualora la distanza tra la

coperta/mastra e la stiva sia superiore a mt 2,00 e la scala presente a bordo sia sprovvista di protezione anticaduta, il lavoratore deve avere accesso alla stiva con imbraco di scurezza (bainzigo), cima di sicurezza e moschettone da assicurare alla scala durante la discesa o la salita. E' vietato l'uso di scale di corda di forma marinaresca del tipo biscaglina.

Il datore di lavoro deve disporre la presenza di personale attribuito alla funzione di segnalatore (cateniere) ed in ogni altro caso che richieda un ausilio visivo al personale attribuito alla movimentazione di mezzi meccanici. Nel caso di stive, tambucci e/o boccaporti privi di protezione, il Datore di lavoro mette a disposizione corrimano, candelieri con draglie e/o barriere di protezione laterali di altezza minima non inferiore a mt. 1,00 dal piano e listelli antisdrucchiolo per il personale con qualifica o con compiti di cateniere addetto alla segnalazione e comunicazione, ovvero l'utilizzo di dispositivi di trattenuta tipo "imbrago" dotati di fune di trattenuta da vincolare a solido punto fisso, con interposto dissipatore di energia.

Il Datore di lavoro, prima di iniziare le operazioni in stiva deve constatare che l'ambiente sia stato convenientemente areato, far sottoporre ad adeguato periodo di ventilazione i locali in stiva o i depositi chiusi contenenti sostanze pericolose per la salute e la sicurezza dei lavoratori, come desumibili dalle schede di sicurezza o da altre informazioni. Nel caso siano presenti sostanze pericolose per la salute e la sicurezza dei lavoratori, le stesse devono essere rimosse da personale specializzato in possesso di specifiche abilitazioni professionali previste dalle vigenti disposizioni legislative ed incaricato dal Datore di lavoro. In base alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione d'imbarco/sbarco e nei documenti recanti le informazioni chimiche sulla/nelle schede di sicurezza della merce, il Datore di Lavoro deve informare i lavoratori incaricati dell'esecuzione delle operazioni portuali sulla natura pericolosa o tossica delle merci, impartendo istruzioni in ordine alle modalità di svolgimento delle operazioni, agli attrezzi da usare alle attrezzature da utilizzare, ai DPI da indossare ed alle cautele da adottare per la manipolazione della merce, dandone opportuna evidenza in un verbale controfirmato dal

Datore di lavoro, dall'RSPP e dal RLS. Qualora il carico sia suscettibile di emettere gas tossico o infiammabile o di causare pericoloso impoverimento dell'ossigeno nell'ambiente, il Datore di lavoro è tenuto, tramite consulente chimico di Porto di cui all'art.25 del D.Lgs 272/1999, alla verifica della qualità dell'aria dell'ambiente di lavoro ed a fornire indicazioni al preposto/foreman per l'adozione di tutte le misure atte a scongiurare qualsiasi pregiudizio alla salute e sicurezza dei lavoratori all'interno dell'ambiente di stiva.

Nel caso di accesso a stive per il trasporto di merci congelate o refrigerate, il Datore di lavoro deve verificare che i dispositivi di alimentazione del circuito frigorifero siano spenti ed inerti, nonché, verificare la qualità dell'aria.

Nel caso di uso di motopale meccaniche o escavatori meccanici posizionati in stiva per il ricondizionamento finale di carichi di merce alla rinfusa o di muletti/fork - lift per il rizzaggio o derizzaggio di coils o altre merci in pallets, gli stessi devono essere conformi al D.lgs n°81/'08 e s.m.i. e possedere, rigorosamente, ambiente chiuso per l'operatore ai comandi, adeguato sistema filtrante in caso di movimentazione di merci in grado di produrre emissioni polverose, e conforme alle previsioni della direttiva macchine. Ove fosse richiesto l'uso di mezzi meccanici orizzontali tipo fork - lift in ambiente non areato, è fatto obbligo di uso di mezzi con propulsione elettrica. In ogni caso, devono essere osservate le disposizioni contenute nella nota circolare n°2274 in data 15 febbraio 2008.

In caso di rizzaggio e derizzaggio di macchinari speciali, special cargo, che necessitano di particolari condizioni operative: carico dal peso eccezionale superiore alle 200 tons, uso di fiamma, partecipazione al rizzaggio del personale marittimo, partecipazione di personale di imprese estranee specializzate nell'utilizzo di macchinari speciali per le operazioni di rizzaggio e derizzaggio che operano in collaborazione con il soggetto di cui all'art. 16, il datore di lavoro deve previamente assicurare la trasmissione di apposita comunicazione all'Autorità Portuale nel termine di sette giorni antecedenti l'esecuzione dell'attività operativa, precisando:

- la natura e la tipologia della merce (special cargo) da rizzare o derizzare;

- le modalità di rizzaggio e derizzaggio;
- l'eventuale uso della fiamma con la produzione della relativa autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto;
- l'eventuale presenza di altra impresa di cui all'art.16 della legge 84/94 che opera su segmento autonomo del ciclo (paranco/sottoparanco);
- l'eventuale presenza di altro operatore specializzato, non autorizzato i sensi dell'art. 16, di cui venga precisata l'attività da eseguire che dovrà provvedere all'iscrizione nel registro di cui all'art.68 (attività occasionale);
- il verbale di coordinamento operativo ed il negozio di cui all'art.4 ed all'art. 7 del presente regolamento.

Le procedure (linee guida) utili per il recupero infortunato in stiva sono le seguenti:

L'Impresa autorizzata, titolare dell'operazione portuale, comunica antecedentemente e nei termini previsti dal Regolamento 87/2016, l'avvio delle previste lavorazioni e, per la specifica finalità, il nominativo del Preposto (Foreman), soggetto univoco a cui tutto il personale (escluso quello di bordo) farà riferimento e ne seguirà le direttive impartite secondo le indicazioni ricevute dal Datore di Lavoro. Nei casi previsti dal presente Regolamento, il nominativo del Foreman coordinatore delle operazioni (di norma quello dell'impresa che attua la lavorazione prevalente), scaturirà da un "verbale di coordinamento" redatto, concordato e sottoscritto dalle Imprese interessate alle rispettive attività, essendo operanti in una propria area dedicata all'interno della medesima porzione di Banchina.

Le Imprese autorizzate che conducono il ciclo produttivo assicurano, secondo le previsioni del D.Lgs 81/2008: la presenza in ogni momento del ciclo lavorativo di almeno n.1 addetto al primo soccorso ed un addetto all'emergenza, figura che in via preferenziale andrebbe ricoperta dal Preposto/Foreman, in quanto figura costantemente presente nelle operazioni.

L'addetto al Primo Soccorso, così come individuato, al verificarsi di un evento infortunistico, dovrà preliminarmente identificare la tipologia dell'infortunio e dovrà classificarla come:

- **Tipologia 1:** tale da consentire all'infortunato di poter uscire autonomamente dalla stiva/bordo nave;
- **Tipologia 2:** tale da non consentire all'infortunato di poter uscire autonomamente dalla stiva/bordo nave sia per lo stato in cui si trova a seguito dell'evento, che per problemi strutturali che non consentono l'agevole passaggio in entrata/uscita e conseguentemente l'intervento con gli ordinari mezzi e metodologie di soccorso da parte degli Enti preposti.

**Le procedure da seguire nel caso delle tipologie individuate sono descritte nell'allegato "F".**

Resta inteso che l'operatore/conducente/gruista, sia formato ed informato ed addestrato alla conduzione del mezzo da utilizzare e su modalità ed accorgimenti da adottare sia nel sollevamento, che nella movimentazione ed ammaraggio in banchina del dispositivo (gabbia) con infortunato e personale di soccorso all'interno.

L'operatore/conducente, deve rimanere costantemente a disposizione al posto di manovra della gru utilizzata per il recupero e seguire le indicazioni del personale di soccorso, sino al completamento di detta fase che coincide con la presa in consegna dell'infortunato da parte degli addetti del 118 per il trasporto alla struttura pubblica sanitaria di riferimento territoriale.

### **TITOLO III**

#### **Operazioni portuali di sbarco ed imbarco di navi ro/ro**

##### **Art. 17**

##### **(Operazioni di imbarco/sbarco rizzaggio e derizzaggio)**

Le operazioni di imbarco, sbarco, rizzaggio e derizzaggio di veicoli in polizza, ovvero, accompagnati ma adibiti al trasporto di merci o semirimorchi, trasportati da unità ro/ro, ad eccezione di autoveicoli adibiti al trasporto passeggeri, sono considerati operazioni portuali e, come tali, sono soggette alla disciplina prevista dall'art. 16 della legge 84/94 e s.m.i.. Le stesse sono svolte

da personale portuale iscritto ai libri unici delle imprese portuali art. 16 o avviato per effetto dell'art. 17 comma 2 legge 84/94 e s.m.i., ovvero, iscritto nel registro dell'Autorità di Sistema Portuale ai sensi dell'art. 24 legge 84/94 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dell'art. 8 DM 585/95 recante la disciplina sull'autoproduzione delle operazioni portuali.

Il Vettore e/o l'Impresa devono mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnico operativi atti ad evitare la promiscuità operativa tra l'imbarco e/o lo sbarco dei trailers e quello delle auto a seguito dei passeggeri e di tutti coloro che, a piedi, impegnano le rampe di accesso alla nave durante le fasi di sbarco ed imbarco. In particolare, è interdetto ai passeggeri a piedi, l'accesso o la discesa dalle rampe d'accesso ai garage degli autoveicoli durante la movimentazione degli stessi. I passeggeri a piedi devono accedere/scendere da bordo utilizzando esclusivamente un percorso pedonale idoneamente segnalato e protetto da idonee barriere sia sul piazzale operativo che nelle aree di accesso a bordo che non presenti punti di contatto e che non abbia interferenza con percorsi dei mezzi pesanti e/o degli autoveicoli

#### **Art. 18**

##### **(Personale addetto alle operazioni portuali ro/ro)**

L'Impresa ed il Vettore devono garantire la presenza sui piazzali di imbarco, di personale dotato oltre che di abbigliamento ad alta visibilità con evidenziazione del vettore di appartenenza, di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e di segnalatori acustici o manuali, che controlli e coordini tutte le operazioni di distacco, rizzaggio e derizzaggio, incolonnamento e sosta nei piazzali sia dei trailers che delle auto passeggeri. L'Impresa portuale deve assicurare la presenza di personale con compiti di segnalazione (catenieri) che verifichi il rispetto delle distanze tra un mezzo e l'altro da rizzare e/o da parcheggiare in garage o in piazzale al fine di evitare investimenti e/o contatti di qualsiasi tipo che possano essere fonti di rischi o cagionare danni al personale impegnato nelle operazioni di rizzaggio e derizzaggio in garage.

Detto personale deve coordinare l'ingresso delle ralle per la trazione dei semirimorchi nei garage .

Il Coordinatore delle operazioni portuali (Foreman) deve accertarsi del corretto stivaggio ed incolonnamento a bordo su navi ro/ro con carico orizzontale ai sensi degli artt. 34 e 35 del D.lgs.272/99 e, in particolare verificare che:

- a. non vengano imbarcati veicoli e merci il cui carico risulti superiore alla portata indicata nel documento di circolazione;
- b. la manovra di imbarco e sbarco avvenga con a bordo il solo conducente;
- c. prima dell'imbarco venga accertato che non vi siano perdite di combustibile;
- d. i veicoli e le merci siano opportunamente distanziati sia durante l'imbarco ed il rullaggio sulle rampe, sia durante lo stivaggio; in particolare, che in stiva, sia garantita una distanza minima pari a 50 cm tra un veicolo e l'altro rizzato;
- e. non vi siano veicoli che ostruiscano vie di fuga o i sistemi antincendio;
- f. durante l'imbarco, la permanenza a bordo e lo sbarco degli autoveicoli, non sia consentito fumare ed il motore sia spento fino alla segnalazione di accensione da parte degli operatori addetti alle rampe di uscita/accesso;
- g. le rize, tornichetti ed ogni altra attrezzatura usata per il rizzaggio e derizzaggio, sia conforme all'uso richiesto.
- h. che il garage/stiva sia adeguatamente illuminato secondo le disposizioni di cui al D.lgs.n° 272/99 e sufficientemente areato rispetto alle fonti inquinanti dell'aria prodotte dai motori accesi dei veicoli.

#### **Art. 19**

#### **PORTO DI CIVITAVECCHIA**

#### **(Piazzali dinamici di accumulo per l'imbarco su unità ro/ro "D")**

Le aree demaniali del porto di Civitavecchia contrassegnate con le sigle " D2", "D16", "D14", "D18", "D20", "D21", "D27/28", sulla planimetria allegata in appendice (allegato "C"), di seguito nominate "piazzali dinamici di

accumulo", sono destinate alla sosta degli autoveicoli in attesa dell'imbarco su naviglio ro/ro in accosto presso le banchine n°2,14,16,18,20,21,24,27,28. L'ingresso in dette aree è consentito ai soli veicoli accompagnati, in possesso di titolo di trasporto (polizza di carico o biglietto di viaggio) non validato (non effettuato il check - in), nelle 4 ore antecedenti la partenza della nave. E' fatto divieto di sosta temporanea di merci, materiali, mezzi pesanti, autovetture in polizza o di qualsiasi altra tipologia merceologica proveniente dallo sbarco, fatte salve specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Autorità Portuale. Le aree denominate piazzali dinamici di accumulo, sono disciplinate dalla società autorizzata all'esecuzione dei servizi di interesse generale Port Mobility spa, a cui spetta l'onere dell'organizzazione, della direzione, della sicurezza e del coordinamento con l'impresa titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 16 della legge 84/94.

#### **Art. 20**

##### **(Piazzali di imbarco su unità ro/ro (I))**

Le aree demaniali contrassegnate dalla lettera "I" nell'allegato "C" di seguito nominate "aree operative di imbarco e sbarco ro/ro", sono destinate alla sosta dei veicoli in imbarco in possesso di titolo di trasporto validato (check - in effettuato). L'accesso alle aree operative contrassegnate dalla lettera "I" può avvenire tre ore prima della partenza della nave, sotto la direzione e responsabilità dell'impresa portuale di cui all'art. 16 della legge 84/94 e/o del vettore.

Spettano all'impresa portuale impegnata nel segmento ro/ro i medesimi obblighi, gli adempimenti e l'osservanza delle disposizioni di cui alla precedente disciplina dell'"area operativa", che coincidono anche con i piazzali denominati "I".

E' fatto obbligo all'impresa e/o al vettore di assicurare la presenza del personale per la verifica/validazione del titolo di trasporto al cancello di accesso all'area operativa di imbarco almeno tre ore prima della partenza della nave. Detto obbligo vige anche per la verifica di tutti coloro che, in qualità di

ricevitori, intendono recarsi nelle predette aree operative per il ritiro di veicoli in polizza di carico fra cui autovetture e semirimorchi, ovvero, di qualsiasi altra merce in sbarco.

E' consentita la sosta di merci, materiali, mezzi pesanti, autovetture in polizza o di qualsiasi altra tipologia merceologica proveniente dallo sbarco limitatamente alla presenza della nave in banchina, ovvero, fino alla fine della disponibilità dell'area da parte dell'impresa portuale e/o del vettore. Al termine delle operazioni di imbarco e sbarco, ovvero, una volta salpata la nave, l'area deve essere lasciata sgombra da qualsiasi materiale o merce ivi presente ed accuratamente pulita. Eventuali esigenze che richiedono di prolungare la sosta temporanea presso le aree operative "I" dovranno essere debitamente autorizzate dall'Autorità Portuale in esito ad un'istanza motivata avanzata esclusivamente dall'impresa portuale titolare delle operazioni di imbarco e sbarco secondo la disciplina di cui al successivo Titolo V.

#### **TITOLO IV**

##### **Procedimento Amministrativo per il rilascio del titolo autorizzativo all'esecuzione dei Servizi Portuali ai sensi dell'art. 16 legge 84/94**

#### **Art. 21**

##### **(Definizioni generali)**

Per "Servizi Portuali" si intendono le prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, come individuati dal successivo art. 22 del presente regolamento, ai sensi e per gli effetti del DM 132/'01, svolte da soggetti imprenditoriali in possesso di specifico titolo autorizzativo, che stipulano un negozio giuridico esclusivamente con una o più imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali ai sensi dell'art. 16 della legge 84/94 quali responsabili dell'intero ciclo delle operazioni portuali. S'intendono anche servizi portuali prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle

operazioni portuali, come individuati dal successivo art. 223 del presente regolamento, ai sensi e per gli effetti del Regolamento di cui al DM 132/'01, eseguite in conto proprio e/o in conto terzi da un'impresa titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 16 della legge 84/94 e s.m.i., per l'esecuzione delle operazioni portuali che, in forza di questa fattispecie, dovrà essere titolare di due distinte autorizzazioni. S'intendono servizi portuali anche: prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, come individuati dal successivo art. 22 del presente regolamento, ai sensi e per gli effetti del Regolamento di cui al DM 132/'01, eseguite da armatori in regime di autoproduzione.

L'Impresa portuale titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 16 della legge 84/94 e s.m.i., in qualità di responsabile del ciclo delle operazioni portuali di cui all'art. 2 del D.M. n°132/2001, è responsabile dell'attività delle imprese titolari dell'autorizzazione all'esecuzione dei servizi portuali, che eseguono prestazioni per suo conto. L'impresa titolare dell'autorizzazione all'esecuzione delle operazioni portuali di cui all'art. 16 legge 84/94 e s.m.i., che intende avvalersi delle prestazioni di un'impresa titolare dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi portuali, deve stipulare un apposito negozio giuridico, recante le prestazioni richieste, le modalità di esecuzione e le responsabilità delle parti durante la prestazione del servizio all'interno delle aree operative di cui al Decreto Presidenziale n° 161/2015.

L'impresa che si accinge ad avanzare istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione di servizi portuali in conto terzi, all'atto della presentazione dell'istanza secondo la disciplina dei requisiti di cui al successivo art. 6, deve produrre certificazione e/o documentazione attestante l'esecuzione delle prestazioni ove è specificato per conto di quale/i soggetto/i imprenditoriale/i titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 16 della legge 84/94 e s.m.i., intende svolgere l'attività. La mancata esecuzione di servizi portuali per consecutivi mesi 6 (sei) dal rilascio dell'autorizzazione, costituisce elemento costitutivo per l'avvio del procedimento di revoca del titolo senza

indennizzo alcuno, con provvedimento del Presidente. In caso di revoca del titolo, non potrà essere ripresentata istanza per anni uno con decorrenza la notifica del provvedimento .

Esulano dalla disciplina del presente Regolamento :

- i servizi tecnico-nautici di cui all'articolo 14 della legge 84/94;
- i servizi di interesse comune di cui all'art. 6, comma 11 della Legge 84/94.

## **Art. 22**

### **(Tipologia di servizi portuali)**

Nei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta sono rispettivamente ammessi i seguenti servizi portuali:

- servizio navetta merci;
- trasferimento auto in polizza;
- riempimento, vuotatura e manutenzione contenitori;
- incolonnamento auto passeggeri;
- gestione dei mezzi meccanici sia orizzontali che verticali.
- servizio portabagagli.

Con il provvedimento regolamentare l'AdSP, qualora lo ritenga opportuno in relazione a diverse esigenze operative del porto, delle imprese autorizzate ed operanti, o per specifiche necessità organizzative del lavoro portuale che in futuro potranno determinarsi, potrà ampliare o restringere gli elenchi dei servizi portuali di cui al precedente comma.

I servizi individuati al precedente articolo sono caratterizzati dai seguenti contenuti:

**Servizio navetta merci:** attività di trasporto merci tra aree ubicate in ambito portuale, svolte successivamente al ciclo e ad integrazione dello stesso;

**Trasferimento auto in polizza:** attività di trasferimento di autovetture in polizza in aree ubicate in ambito portuale o di aree immediatamente adiacenti alla scalo attribuite alla sosta e di proprietà dell' AdSP, svolte successivamente al ciclo e ad integrazione dello stesso;

**Riempimento, vuotatura e manutenzione contenitori:** attività di raggruppamento delle merci ed inserimento nei contenitori; svuotamento di contenitori/pianali e semirimorchi svolte successivamente al ciclo e ad integrazione dello stesso anche per esigenze connesse con l'attività doganale;

**Incolonnamento autovetture a seguito dei passeggeri:** attività di indirizzo ed incolonnamento dei mezzi al seguito dei passeggeri nelle corsie appositamente individuate nelle aree operative nella disponibilità temporanea delle imprese di cui all'art. 16 della legge 84/94 e s.m.i., previamente all'avvio del ciclo operativo. S'intendono esclusi le attività di parcheggio e sosta nei piazzali dinamici di accumulo previamente all'ingresso delle aree operative;

**Gestione dei mezzi meccanici:** attività di noleggio a caldo con conduttore di mezzi meccanici verticali o orizzontali ad integrazione della capacità tecnica dell'impresa titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 16 della legge 84/94 e s.m.i., per l'esecuzione delle operazioni portuali sotto la direzione, l'organizzazione e la responsabilità della medesima impresa portuale responsabile dell'intero ciclo;

**Servizio portabagagli:** servizio accessorio alle operazioni portuali di imbarco e sbarco dei passeggeri che prevede la smarcatura, il conteggio e la cernita dei bagagli oltreché il loro ricondizionamento.

L'autorizzazione per prestazione di servizio portuale occasionale per conto terzi: da rilasciare a coloro che intendano svolgere una prestazione occasionale con un'obbligazione assunta per conto di un'impresa autorizzata allo svolgimento delle operazioni portuali ai sensi dell'art. 16 della legge 84/94 e s.m.i.. S'intende prestazione occasionale lo svolgimento di uno o più servizi portuali per non più di tre volte in un anno.

L'autorizzazione in autoproduzione consente lo svolgimento di servizi portuali da parte dei vettori autorizzati ad operare come tali in regime di autoproduzione, su navi dotate di mezzi e personale ritenuti adeguati dall'Autorità sotto il profilo delle capacità tecniche e di sicurezza. In questo

caso il personale preposto dovrà risultare idoneo, a giudizio dell'AdSP, all'espletamento di detti servizi portuali sia in relazione al numero di unità impiegate, che alle mansioni ad esso affidate.

### **Art. 23**

#### **Determinazione del numero massimo dei servizi portuali**

L'esercizio dei servizi portuali di cui al precedente articolo è soggetto al rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'AdSP che vi provvede secondo i termini e le modalità specificate successivamente.

Le autorizzazioni hanno scadenza il 31 dicembre, indipendentemente dalla data del rilascio.

Il numero massimo di autorizzazioni sarà determinato dall'Autorità di Sistema Portuale, secondo le procedure seguenti:

- entro il mese di Novembre, gli uffici competenti presentano una valutazione annuale che sarà pubblicata sull'albo pretorio del sito istituzionale (link: [www.portidiroma.it](http://www.portidiroma.it)) per una durata di 15 giorni, assicurando ad eventuali parti interessate la possibilità di avanzare osservazioni;
- al termine della pubblicazione, gli uffici competenti inoltrano la documentazione alle Commissioni Consultive locali, per i pareri di competenza;
- entro il 31 Dicembre, l'Autorità di Sistema Portuale determina il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per l'anno successivo, unitamente al canone da corrispondere ed al deposito cauzionale.

Il numero massimo di autorizzazioni è stabilito, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, sulla base dei seguenti indicatori:

- caratteristiche dello scalo, determinate dai volumi di traffico annuali e dall'estensione dalle aree destinate all'esecuzione delle operazioni portuali ed eventuali modifiche;
- capacità operativa, derivata dal numero di banchine disponibili, in funzione del numero degli accosti annuali;

- funzioni dello scalo, desunta dalla destinazione d'uso ed eventuali modifiche, delle aree e delle banchine portuali, disciplinata dagli strumenti di pianificazione urbanistica portuale;
- organizzazione ed efficacia dei servizi, derivata dalla valutazione delle capacità tecniche offerte dalle imprese già autorizzate e delle eventuali modifiche;
- infrastrutture di collegamento come individuate dalle presenza, ed eventuale variazione, della viabilità interna ed esterna al Porto.

## **Art. 24**

### **Presentazione della domanda**

Le domande per il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione all'esecuzione dei servizi portuali devono essere presentate entro il 1° Dicembre di ogni anno precedente all'esercizio in cui si intende svolgere l'attività, secondo il modello in allegato "D" e allegato "E". Le istanze intese ad ottenere il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione, devono indicare il ciclo dell'operazione portuale che l'impresa intende svolgere secondo le attività e le procedure specificate nel programma operativo.

Le istanze, anche se pervenute nel corso dell'anno, verranno esaminate successivamente alla determinazione del numero massimo, al fine di consentire l'eventuale valutazione in comparazione ed il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e concorrenza.

Potrà essere presentata istanza per il rilascio di una nuova autorizzazione al di fuori dei termini stabiliti solo in caso eccezionale, per motivate e documentate esigenze, qualora non sia stato rilasciato il numero massimo di autorizzazioni per l'anno in corso. In tale evenienza, l'Amministrazione valuterà la richiesta entro 90 giorni dalla presentazione.

La domanda, redatta in carta semplice, dovrà recare gli estremi anagrafici del soggetto istante, il tipo di autorizzazione richiesta secondo le tipologie di cui agli articoli 4 e 5, la durata, non inferiore ad un anno o riferita a più esercizi

successivi, l'indicazione servizi portuali oggetto della stessa istanza, il porto in cui intende svolgere le attività.

Qualora il numero delle istanze dirette ad ottenere il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione ecceda il numero massimo stabilito, l'AdSP in applicazione dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione, procederà alla comparazione delle nuove istanze attraverso l'attribuzione di un punteggio, da 1 a 10, ai seguenti elementi derivanti dai rispettivi programmi operativi, secondo le formule indicate nella Tabella in Allegato "E",:

- a) alle imprese che hanno formulato richiesta di rinnovo del titolo autorizzativo;
- b) alle imprese che assicurino il maggior incremento occupazionale;
- c) alle imprese che garantiscono maggior traffico in termini quantitativi e in termini qualitativi, in relazione alle maggiori entrate dell'Ente con riferimento alle tasse portuali e/o diritti d'uso delle infrastrutture, di cui al Decreto Presidenziale n. 255/2018;
- d) alle imprese che dimostrino una maggiore capacità tecnica correlata al complesso di beni mobili e immobili riconducibili allo svolgimento delle attività portuali programmate;
- e) alle imprese che assicurino, a parità di servizi offerti, condizioni tariffarie più convenienti per gli utenti dei servizi stessi;
- f) alle imprese in possesso della certificazione di qualità di sicurezza e di tutela ambientale (in aggiunta a quelle già previste dal D.M. del 16.12.2004);

Chiunque intenda svolgere servizi portuali nell'ambito portuale di Civitavecchia, Fiumicino o Gaeta deve farne richiesta all' AdSP almeno trenta giorni prima della data di avvio delle attività, e quindi, nel caso di richiesta di autorizzazione di durata annuale, entro il 1° dicembre dell'anno precedente a quello durante il quale s'intende svolgere l'attività. La domanda, redatta in carta semplice, deve recare gli estremi anagrafici del soggetto istante, il tipo di autorizzazione richiesta secondo le tipologie di cui agli articoli 4 e 5, la durata,

non inferiore ad un anno o riferita a più esercizi consecutivi, l'indicazione dei servizi portuali oggetto della domanda medesima.

La presentazione delle domande deve essere corredata dalla seguente documentazione e prodotta in forma di autocertificazione, ove non espressamente previsto il contrario, in grado di attestare i seguenti requisiti e pervenire in formato elettronico, ovvero, sia consentita deroga:

- a) Certificato di iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura recante l'apposita dicitura attestante che nell'ultimo quinquennio l'impresa non è stata sottoposta a misure concorsuali. Il suddetto certificato dovrà inoltre riportare il nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni;
- b) Documentazione riguardante l'attività svolta nell'ultimo triennio dal soggetto istante, ad esclusione delle imprese di nuova costituzione;
- c) Relazione sulle capacità tecniche ed organizzative dell'istante in ordine ai servizi che intende svolgere, sia in termini di personale che di mezzi;
- d) Elenco ed organigramma dei dipendenti, comprensivi dei quadri e dei dirigenti (e, in caso di cooperative, anche dei soci lavoratori) destinanti, ancorché non esclusivamente, allo svolgimento dei servizi portuali richiesti, con l'indicazione dei relativi dati anagrafici, livelli e profili professionali, data di assunzione e tipo di contratto (a tempo indeterminato, stagionale, formazione etc)
- e) Elenco dei componenti del collegio sindacale, qualora esistente, con l'indicazione per ciascun componente dei relativi dati anagrafici e professionali;
- f) Elenco dei mezzi e delle attrezzature di cui il soggetto istante è dotato, suddivisi per tipo, con l'indicazione se in proprietà, in leasing, o in locazione (che non potrà riferirsi a periodi inferiori ad un anno);
- g) Polizza assicurativa relativa ad eventuali danni che dovessero essere arrecati a persone e/o cose durante l'espletamento dei servizi portuali che preveda un massimale non inferiore a € 1.500.000 per ogni infortunio/sinistro occorso;
- h) Tariffario che l'istante intende adottare per ogni singolo servizio portuale oggetto della domanda, nonché delle sue eventuali variazioni;
- i) Dichiarazione attestante che nei confronti del titolare dell'impresa istante (se ditta individuale), ovvero degli amministratori e i componenti del collegio sindacale (in caso di società), non è stata pronunciata condanna definitiva per un delitto punibile con pena non inferiore, nel minimo, a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica (qualora sia intervenuta la riabilitazione, se ne dovranno indicare gli estremi nella stessa attestazione);
- j) Documento di sicurezza ex D.lgs.272/99/D.lgs.n°81/08

- k) Dichiarazione attestante che l'impresa, una volta ottenuta l'autorizzazione:
- osserverà tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, nonché le ordinanze e i regolamenti emanati dall'Autorità relativamente alla fornitura dei servizi portuali;
  - non impiegherà per lo svolgimento dei servizi portuali oggetto dell'autorizzazione personale diverso da quello di cui all'elenco presentato, fatta salva la possibilità di impiegare lavoratori portuali temporanei ai sensi dell'articolo 17 della legge 84/94;
  - che tutto il personale che sarà impiegato nella prestazione dei servizi portuali autorizzati è in possesso delle conoscenze e delle abilitazioni professionali inerenti alle mansioni da svolgere; al riguardo dovranno essere indicati gli eventuali percorsi di formazione concernenti le attività operative in ambito portuale, la sicurezza del lavoro e il rispetto della normativa in materia di lavoro in porto già svolti da parte di detto personale, ovvero che l'impresa farà svolgere dallo stesso nel periodo di validità dell'autorizzazione;
  - si impegnerà a comunicare tassativamente per iscritto all'Autorità ogni variazione riguardante i dati e le informazioni fornite con la domanda e/o con la documentazione prodotta entro 5 giorni dal verificarsi della variazione medesima.

Qualora la documentazione sia stata già trasmessa all'AdSP dall'Impresa istante ai fini del conseguimento di altra autorizzazione, sarà sufficiente darne conto nel testo della domanda.

Il responsabile del procedimento è individuato nelle modalità previste dalla legge n° 241/90 e s.m.i.. I termini del procedimento sono fissati in giorni trenta (30).

#### **Art. 25**

##### **(Istruttoria della domanda)**

Una volta acquisita la domanda di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione nei termini di cui al precedente articolo, l'AdSP ne riscontrerà la regolarità formale e sostanziale, richiedendo all'istante, in caso di eventuali carenze o irregolarità, di provvedere alle necessarie integrazioni e/o correzioni entro 15 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione. Tutte le istanze che alla scadenza di tale termine non risultino corrette e formalmente complete saranno respinte. Dell'esito dell'istruttoria, l'AdSP darà opportuna comunicazione scritta all'impresa istante, richiedendo, in caso positivo, il

versamento della cauzione e del canone, per poi procedere al rilascio dell'autorizzazione, ovvero, in caso negativo, esprimendo motivatamente il proprio diniego secondo le modalità stabilite dalla legge. L'autorizzazione si riferirà al servizio, o a tutti i servizi, o solo ad alcuni, tra quelli richiesti. La stessa conterrà la misura del canone annualmente dovuto dall'impresa, nonché gli obblighi che la stessa sarà tenuta a rispettare in conformità alle condizioni e prescrizioni di cui alla presente ordinanza, nonché agli impegni e agli obiettivi che con l'istanza e la documentazione prodotta a corredo della medesima, l'impresa ha dichiarato di voler mantenere e perseguire. L'autorizzazione viene rilasciata in relazione al porto nel quale l'impresa istante intende svolgere la propria attività. Qualora l'impresa richieda l'autorizzazione per più porti, dovrà presentare istanze separate e dimostrare il possesso dei requisiti in relazione a ciascuno scalo, con particolare riferimento alla consistenza del personale e alla disponibilità dei mezzi in loco.

#### **Art. 26**

##### **(Numero massimo e canone da corrispondere)**

Il numero massimo sarà determinato dall'Autorità di Sistema del Mar Tirreno Centro Settentrionale entro il 31 Dicembre per l'anno successivo, unitamente al canone da corrispondere ed al deposito cauzionale.

Il suddetto numero verrà stabilito sulla base dei seguenti indicatori: Caratteristiche dello scalo, Capacità operativa, Funzioni dello scalo, Organizzazione ed efficacia dei servizi, Infrastrutture di collegamento.

Entro il medesimo periodo (31 dicembre), l'AdSP sentita la Commissione consultiva locale, fissa, con proprio provvedimento, il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare per l'anno successivo per lo svolgimento di ciascun servizio portuale ed i relativi canoni.

I canoni sono fissati secondo lo schema che segue:

- Autorizzazioni in conto terzi: per singolo servizio: € 2.668,19
- per ogni servizio aggiuntivo: € 266,82;
- per servizio occasionale: € 500,00

- Autorizzazioni in autoproduzione: € 3.201,84
- Autorizzazioni in conto terzi per Impresa già autorizzata allo svolgimento delle operazioni portuali.€ 1.000,00

La cauzione, obbligatoria per ogni tipo di autorizzazione, consiste in un versamento all'AdSP di una somma pari al canone annuo (del solo "canone base", nel caso di autorizzazione per conto terzi). Tale somma può essere altresì garantita mediante prestazione a favore della stessa Autorità di idonea fidejussione bancaria, o assicurativa. In quest'ultimo caso, detta polizza dovrà:

- riportare la sottoscrizione del rappresentante dell'Ente fidejussore autenticata dal notaio che dovrà altresì attestare la capacità rappresentativa del firmatario;
- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- garantire l'operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'AdSP;
- essere valida fino allo svincolo della stessa.

Sono escluse dalla presentazione della cauzione le Imprese portuali che richiedono l'esecuzione di servizi portuali per conto proprio, a condizione che integrino la cauzione già prestata per lo svolgimento di operazioni portuali includendovi la garanzia degli obblighi derivanti dall'autorizzazione allo svolgimento dei servizi.

#### **Art. 27**

##### **(Prescrizioni)**

L'impresa autorizzata allo svolgimento dei servizi è tenuta:

- all'osservanza della vigente normativa in materia di lavoro portuale, di ambiente, di sicurezza, di prevenzione degli infortuni, di tutela del lavoro, di igiene, di sanità, in materia doganale e di polizia in genere; al rispetto delle norme tributarie previdenziali ed assistenziali; al rispetto del CCNL di riferimento di cui al comma 13 dell'art. 17 della legge;

- al rispetto delle condizioni e prescrizioni fissate nell'autorizzazione dell'AdSP;
- a conservare per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione il livello di capacità tecnica ed organizzativa corrispondente a quella documentata al momento della presentazione della domanda;
- ad individuare, di concerto con l'AdSP, i percorsi formativi e i relativi programmi che intende realizzare a favore dei propri dipendenti;
- a comunicare all'AdSP ogni modifica dell'organico dei dipendenti, ivi compresi i quadri e i dirigenti;
- a soddisfare le richieste dell'AdSP al fine di rilevamenti statistici, di studi economici e ricerche di mercato, fornendo ogni informazione che l'AdSP medesima ritenga utile nell'ambito e al fine della propria attività di vigilanza e controllo;
- a consentire al personale dell'AdSP nonché al personale delle altre Amministrazioni in ragione del proprio servizio, l'effettuazione di ispezioni, controlli, sopralluoghi e quant'altro necessario al fine di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dei servizi portuali espletati, nonché la corretta applicazione delle tariffe.

## **Art. 28**

### **(Vigilanza)**

L'AdSP esercita la vigilanza sulla corretta applicazione delle tariffe praticate dalle Imprese autorizzate, nonché sull'espletamento dei servizi portuali, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della Legge, del Regolamento e del D.Lgs. 272/99. Al tal fine l'Autorità potrà sempre richiedere ogni necessario elemento di giudizio ed effettuare ispezioni o sopralluoghi anche durante lo svolgimento dei servizi. Ogni eventuale variazione delle tariffe applicate dovrà essere comunicata all'Autorità almeno trenta giorni prima dell'effettiva applicazione, sotto pena di revoca dell'autorizzazione. In ogni caso, anche durante il periodo di validità dell'autorizzazione, l'AdSP potrà sempre richiedere ogni utile documentazione volta ad accertare l'effettivo possesso, o

la permanenza, delle capacità tecnico-organizzative dell'impresa, nonché dei requisiti previsti, ovvero ad aggiornare i dati acquisiti al momento del rilascio dell'autorizzazione. L'AdSP esercita specifica vigilanza anche sull'ottemperanza da parte dell'impresa autorizzata dei programmi di formazione che in sede di domanda la stessa ha dichiarato di porre in essere a favore del personale. Ogni inadempimento da parte dell'Impresa autorizzata di obblighi e prescrizioni in capo ad essa derivati dall'autorizzazione costituirà motivo di richiamo da parte dell'AdSP e, in caso di perdurante inottemperanza, di sospensione e/o revoca della autorizzazione nei termini di legge al riguardo vigenti.

#### **Art. 29**

##### **(Registro dei lavoratori)**

I lavoratori delle imprese di servizi sono iscritti nel registro di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 84/94 e sm.i., tenuto presso gli uffici dell'Autorità di Sistema Portuale.

#### **Art. 30**

##### **Revoca dell'autorizzazione ex art. 16 legge 84/94 e s.m.i. per lo svolgimento dei servizi portuali**

L'AdSP provvederà all'avvio del procedimento di revoca del titolo autorizzativo rilasciato, nei seguenti casi:

- gravi violazioni in materia di sicurezza ed igiene del luogo di lavoro, ivi compreso il mancato adempimento alle disposizioni impartite dall'AdSP o dalle altre competenti amministrazioni in tema di prevenzione;
- violazioni in materia previdenziale e fiscale;
- contestazione di reati contro la fede pubblica o reati che prevedono una pena superiore ad anni 4 di reclusione;
- reiterati inadempimenti a disposizioni impartite dalle Autorità competenti in relazione alle modalità di esecuzione delle prestazioni all'interno del demanio marittimo.

L'avvio del procedimento di revoca del titolo verrà notificato a mezzo PEC secondo le modalità di cui alla legge 241/90 e s.m.i. Gli uffici redigeranno una memoria sugli esiti istruttori che sarà sottoposta al parere della locale Commissione Consultiva. Il procedimento si perfeziona con provvedimento a firma del Presidente ed è soggetto alla misura della pubblicazione per gg 30.

## TITOLO V

### Disciplina per la sosta temporanea di merci e materiali nelle aree demaniali dei Porti di Civitavecchia e di Gaeta

#### **Art. 31**

##### **(Definizioni generali e superfici interessate)**

La sosta temporanea delle merci in banchine ed aree non assentite in concessione o in superfici limitrofe non soggette a specifiche limitazioni, è consentita dall'AdSP, con l'obbligo da parte delle Imprese portuali titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 16 della legge 84/94 e s.m.i., di richiedere apposita autorizzazione secondo la disciplina del presente regolamento. Tutte le aree del Demanio Marittimo, attribuite all'esecuzione di servizi e/o operazioni portuali, possono essere utilizzate per la sosta temporanea di merci, materiali vari, previa autorizzazione rilasciata dall'AdSP. Le superfici ove è consentito il deposito temporaneo e la sosta sono quelle definite, nel Porto di Civitavecchia, dal Decreto n° 161/2015 (aree operative) e successive modificazioni ed integrazioni; nel porto di Gaeta le superfici di cui al Decreto presidenziale n°234/2013. Con riferimento al "Piazzale della logistica" e "la Banchina di Riva" dello scalo di Gaeta, di cui al predetto Decreto n°234/2013, il rilascio del titolo autorizzativo, sarà subordinato anche da valutazioni di carattere istruttorio volte a verificarne la compatibilità ambientale in relazione agli arredi e complementi delle superfici attribuite alla prevenzione di sversamenti e rilasci di residui merceologici.

Le tipologie merceologiche ammesse alla sosta sono costituite da:

- Merce in colli o in pallets;
- Semirimorchi, bilici e mezzi rotabili;
- Auto in polizza;
- Contenitori;
- Macchinari speciali/special cargo.

E' fatto divieto di deposito e sosta di merce alla rinfusa in cumuli, fatte salve specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale, successivamente ad un processo istruttorio volto a verificarne la compatibilità ambientale, l'igiene del luogo di lavoro e la sicurezza. E' consentito il deposito di merci alla rinfusa in specifiche aree assentite in regime di concessione demaniale marittima, oggetto di separato processo istruttorio.

In caso di richiesta di sosta di macchinari/ special cargo dal peso superiore alle 100 tons, previamente al rilascio del titolo, l'Autorità di Sistema Portuale verificherà la portanza e l'idoneità delle superfici richieste e del percorso viario stabilito per l'ingresso/uscita dallo scalo.

## **Art. 32**

### **(Istanza di sosta temporanea)**

La richiesta di autorizzazione deve pervenire all'Autorità di Sistema Portuale non meno di 36 ore prima del giorno previsto di deposito, al numero di fax, per il porto di Civitavecchia via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: [operazioniportuali@portodicivitavecchia.it](mailto:operazioniportuali@portodicivitavecchia.it); per il porto di Gaeta all'indirizzo mail: [fantozzi@portidiroma.it](mailto:fantozzi@portidiroma.it); [ferraiuolo@portidiroma.it](mailto:ferraiuolo@portidiroma.it)

La richiesta di autorizzazione deve pervenire anche se il periodo di sosta è ricompreso nel periodo di franchigia previsto dal presente regolamento.

Nell'istanza deve essere indicato:

- La tipologia e la quantità di merce da depositare temporaneamente;
- La superficie da occupare in metri quadri;
- L'area operativa dove effettuare il deposito;
- Il peso complessivo;

- Il periodo di sosta indicando il giorno di inizio ed il giorno presunto di liberazione delle aree.

Copia della richiesta di autorizzazione deve essere inviata alla ASL competente per territorio ed alla Capitaneria di Porto. La richiesta di autorizzazione può essere avanzata esclusivamente dall'impresa in possesso del titolo di cui all'art.16 della legge 84/94, responsabile del ciclo delle operazioni portuali ai sensi del D.lgs. 132/2001.

### **Art. 33**

#### **(Istanze rivolte alla medesima superficie)**

In caso di più richieste inerenti la medesima area, l'Autorità di Sistema Portuale valuterà, di volta in volta, sulla base degli elementi forniti dagli interessati, la priorità e la natura delle esigenze che giustificano la richiesta e deciderà in merito, motivando la scelta effettuata. L'Autorizzazione rilasciata, in caso di comprovata necessità, potrà essere revocata con comunicazione scritta.

### **Art. 34**

#### **(Tempi e diritti di sosta - Porto di Civitavecchia - Decreto n. 308/2018)**

##### Merci varie e/o in colli e macchinari e special cargo :

- sono considerati franchi i primi 10 giorni; dall'undicesimo giorno si applica il canone di sosta temporanea di € 5,00 per mq occupato al giorno.

##### Special Cargo :

- Merce da considerarsi collo speciale dal peso non inferiore a 150 tons, sono considerati franchi i primi 15 giorni; a partire dal sedicesimo giorno si applica il canone di sosta temporaneo di € 5,00 per mq. occupato al giorno;

##### Contenitori:

- Sono considerati franchi i primi 3 giorni, a partire dall'4 giorno si applica il canone di € 7,00 per contenitore;

Semirimorchi, bilici e mezzi rotabili:

- sono considerati franchi giorni cinque, a partire dal 6° giorno si applica il canone di € 9,00 a pezzo a partire dall'10° si applica il canone di € 12,00 a pezzo.

Autovetture in polizza:

- le prime 24 ore di sosta sono considerate franche; per i primi 10 giorni di sosta si applicano i diritti pari a € 0,35 ed € 0,50 per autoveicolo per ogni giorno successivo.

Il pagamento dei diritti di sosta deve essere eseguito a favore dell'AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale attraverso il sistema PagoPa.

**Art. 35**

**(Tempi e diritti di sosta - Porto di Gaeta)**

Merci varie e/o in colli e macchinari e special cargo :

A) Banchina di Riva - Banchina Salvo D'Acquisto - Banchina Cicconardi

- sono considerati franchi i primi 15 giorni;
- a partire dal 16° giorno, fino al 60° giorno si applica il canone di sosta temporanea di € 0,10 per mq occupato al giorno;

B) Piazzale della Logistica

- sono considerati franchi i primi 15 giorni;
- a partire dal 16° giorno, fino 60° giorno si applica il canone di sosta temporanea di € 0,05 per mq occupato al giorno;

Contenitori :

- "Vuoti" - sono considerati franchi i primi 7 giorni, a partire dall'8 giorno si applica il canone di € 5,00 per contenitore;
- "Pieni"- sono considerati franchi i primi 15 giorni, a partire dal 16° si applica il canone di € 5,00 per contenitore;

Semirimorchi, bilici e mezzi rotabili:

- sono considerati franchi giorni cinque, a partire dal 6° giorno si applica il canone di € 09,00 a pezzo a partire dall'10° si applica il canone di € 12,00 a pezzo.

### Autovetture in polizza :

- le prime 24 ore di sosta sono considerate franche; per i primi 10 giorni di sosta si applicano i diritti pari a € 0,35 ed € 0,50 per autoveicolo per ogni giorno successivo.

Il pagamento dei diritti di sosta deve essere eseguito a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale attraverso il sistema PagoPa.

Il ristoro del canone di sosta s'intende a riferimento della superficie richiesta all'atto della presentazione della domanda. Eventuali riduzioni dell'occupazione delle aree da parte dell'istante rispetto alla superficie richiesta non hanno alcun effetto sul canone previsto. Il mancato ristoro del canone comporta la revoca del titolo rilasciato e l'avvio delle azioni di riscossione coattive previste dalla legge.

In caso di prolungamento della sosta successivamente al periodo di franchigia, l'impresa dovrà avanzare apposita istanza di proroga.

Qualora l'impresa debba occupare superfici di ampiezza superiore a quelle previste nell'istanza dovrà provvedere ad avanzare apposita istanza di integrazione.

Il periodo massimo di occupazione concesso è fissato in giorni 60.

### **Art. 36**

#### **(Prescrizioni)**

Il titolo autorizzativo rilasciato dall'Autorità di Sistema Portuale dovrà prevedere le seguenti indicazioni/prescrizioni:

1. Il titolare richiedente l'autorizzazione;
2. La superficie oggetto dell'autorizzazione;
3. La tipologia e la quantità merceologica oggetto dell'istanza e destinata alla sosta temporanea, ovvero, i mq da occupare;
4. La decorrenza ed il termine della sosta;
5. Il canone previsto e le modalità di adempimento per il ristoro;

6. Le prescrizioni e le disposizioni da osservare a cui il titolare dell'autorizzazione deve attenersi tra cui le seguenti prescrizioni minime durante il deposito che saranno riportate nel titolo autorizzativo, fatte salve specifiche disposizioni impartite dall'Autorità di Sistema Portuale e/o da altre Autorità competenti;
7. E' vietato lo stoccaggio:
  - di materiali polverulenti in cumuli (es. caolino, carbone, coke, carbonato di sodio, solfato di sodio, granaglie, urea, ecc.);
  - di rifiuti in qualsiasi stato fisico o imballaggio;
  - di materiali pericolosi ai sensi dei codici IMDG, ADR e RID.
8. Le rinfuse stoccate in cumuli, oggetto di particolari autorizzazioni o oggetto e scopo di specifici titoli concessori, debbono essere coperte e/o irrorate con getti di acqua nebulizzata, anche mediante impianti di tipo fisso, per mantenerli umidi al fine della riduzione del rilascio di polveri nell'ambiente circostante.
9. Gli stoccaggi delle merci all'aperto dovranno essere effettuati in modo da impedirne il franamento, il dilavamento, il trasporto o la caduta in mare o nei pozzetti di raccolta acque piovane.
10. Le aree di sosta dei contenitori e dei macchinari dovranno essere delimitate e perimetrate da viabilità dedicata e dotata di idonea segnaletica orizzontale e verticale, con percorsi pedonali idoneamente segnalati per evitare pericoli di investimenti, urti e/o schiacciamenti durante le operazioni di movimentazione dei contenitori e dei macchinari.
11. I depositi non dovranno superare la massima altezza consentita dal tipologia merceologica, dalle normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, dalle ordinanze e dai regolamenti emanati dall'Autorità Portuale e dalle altre amministrazioni per quanto di competenza.
12. La merce depositata non potrà essere soggetta a manipolazione, salvo autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale e delle altre amministrazioni competenti.

13. I depositi di merce in banchina dovranno effettuarsi per il Porto di Civitavecchia a debita distanza (minimo mt 15) dal ciglio di banchina, dai binari ferroviari, da mezzi meccanici, da torri faro, manufatti e prefabbricati e comunque da strutture in elevazioni superiori rispetto al piano di calpestio; per il Porto di Gaeta a debita distanza (minimo mt 15) dal ciglio di banchina), da mezzi meccanici, da torri faro, manufatti e prefabbricati e comunque da strutture in elevazioni superiori rispetto al piano di calpestio (min. mt 2).
14. I depositi di merce dovranno essere debitamente segnalati sia di giorno che di notte, al fine di scongiurare eventuali pericoli alla circolazione anche notturna.
15. Nell'effettuare lo stoccaggio dovranno essere osservate tutte le vigenti norme di sicurezza antinquinamento, in particolare dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti per evitare che, anche in caso di condizioni meteorologiche avverse, eventuali sostanze inquinanti o materiali di qualsiasi natura e tipo, possano trafilare a mare o disperdersi nell'ambiente. In particolare dovrà essere rispettato qualsiasi altro provvedimento emanato dall'Autorità di Sistema Portuale e dalle altre amministrazioni per quanto di loro competenza che il caso di specie richieda.
16. In caso di particolari tipologie merceologiche, l'Autorità di Sistema Portuale, potrà richiedere, in collaborazione con altre amministrazioni competenti, documentazione attestante la tracciabilità del materiale di che trattasi, ai fini di tutela ambientale.
17. Al termine del periodo autorizzato, l'area dovrà essere sgomberata ed accuratamente pulita. Il titolare dell'autorizzazione assume la piena ed esclusiva responsabilità per gli eventuali danni che, in conseguenza dell'occupazione, possano derivare, direttamente o indirettamente, a persone o cose, ivi compresi i beni demaniali. I depositi autorizzati, se effettuati prima dell'arrivo della nave, non costituiscono titolo per l'assegnazione di accosti preferenziali. L'Autorità di Sistema Portuale, può

indicare un'area di stoccaggio temporaneo diversa da quella del richiedente o della destinazione di accosto del naviglio interessato dall'imbarco/sbarco.

#### **Art. 37**

##### **(Sanzioni)**

Le Imprese portuali, prima di effettuare il deposito temporaneo, devono assicurarsi di avere l'autorizzazione.

L'inosservanza delle disposizioni per l'occupazione temporanea di aree del Demanio Marittimo, qualora non costituisca fattispecie più grave, comporta le responsabilità derivanti dagli artt. 1161, 1164, 1165 del Codice della Navigazione.

### **TITOLO VI**

#### **Disciplina per la somministrazione di lavoro temporaneo alle imprese titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 16 e 18 della legge 84/94 - art. 17 comma 2 della legge 84/94 e s.m.i.**

#### **Art. 38**

##### **(Definizioni di carattere generale)**

Ai fini del presente Regolamento, per "**Impresa somministratrice**", s'intende il soggetto imprenditoriale che, in esclusiva, negli ambiti portuali di Civitavecchia o Gaeta, è autorizzato dall'ADSP alla somministrazione di lavoro temporaneo portuale così come previsto dall'art. 17 comma 2 della Legge 84/94, modificato dalla legge 186/2000 e s.m.i. e della Legge n. 276/20003, così come modificata dal D.L. n. 112/2008, convertito il Legge n. 133/2008 (norme transitorie, punto 5). Per "**Impresa utilizzatrice**" s'intende l'Impresa autorizzata all'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali così come previsto dall'art 16 e 18 della Legge 84/94.

## **Art. 39**

### **(Definizione di somministrazione di lavoro portuale temporaneo)**

Per somministrazione di lavoro portuale temporaneo s'intende la prestazione lavorativa temporanea resa da uno o più lavoratori nelle operazioni e servizi portuali sotto il controllo, l'organizzazione e la direzione dell'impresa utilizzatrice autorizzata all'esecuzione delle operazioni e servizi portuali secondo quanto prescritto dagli articoli 16 e 18 della legge 84/94. Le Imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali possono fare ricorso alle prestazioni di lavoro temporaneo dell'Impresa fornitrice per le seguenti esigenze:

1. picchi di traffico e di intensa attività a cui l'Impresa non può far fronte con il proprio assetto organizzativo.
2. Esigenze connesse all'impiego di maestranze con professionalità specializzata o specialistica, non reperibili nell'organico dell'azienda.
3. In tutti gli altri casi previsti dalla legge, con riferimento anche a quanto prescritto dalla legge n°196 del 24.06.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Art. 40**

### **(Obblighi delle imprese utilizzatrici in caso di somministrazione temporanea di lavoro portuale)**

L'Impresa utilizzatrice assume, nello svolgimento delle operazioni e servizi portuali, la figura di "Datore di lavoro", pertanto, ai sensi del D.lgs 272/99 e del D.lgs n° 81/'08 e s.m.i e di qualsiasi altro dispositivo regolamentare, è responsabile dell'attività, dell'organizzazione, della direzione e della sicurezza del luogo di lavoro ove operano lavoratori in somministrazione temporanea di cui all'art. 17 comma 2 della legge 84/94". Il personale dell'impresa fornitrice deve osservare scrupolosamente ogni disposizione impartita dal Foreman o da altri delegati del Datore di lavoro dell'Impresa utilizzatrice e di tutte le altre disposizioni emanate ADSP e/o dalle altre Amministrazioni competenti anche quelle dirette alla salvaguardia ambientale.

#### **Art. 41**

##### **(Obblighi in relazione all'identità ed al ruolo dei lavoratori somministrati)**

L'Impresa utilizzatrice deve essere edotta sul numero, sull'identità e la corrispondente mansione del personale avviato alle operazioni portuali. L'Impresa utilizzatrice può richiedere all'impresa Art.17, la somministrazione di personale con qualifica professionale in relazione alle operazioni e/o ai servizi da svolgere, ivi compresa quella di conduttore di mezzi meccanici. Non può in nessun caso essere richiesta la somministrazione del Foreman, costituendo lo stesso, figura operativa con responsabilità nella direzione ed organizzazione del lavoro esclusivamente in capo all'Impresa Art.16.

L'impresa utilizzatrice può avanzare richiesta nominativa di singoli o più lavoratori e, l'impresa somministratrice, in esito a richiesta nominativa dell'impresa utilizzatrice, può somministrare lavoratori nominativamente diversi da quelli per cui è stata richiesta la prestazione temporanea solo in caso di comprovata impossibilità di somministrazione del lavoratore nominativamente richiesto.

#### **Art. 42**

##### **(Modalità di somministrazione del personale temporaneo)**

La somministrazione di lavoro portuale temporaneo può essere oggetto di chiamata giornaliera, ovvero, di negozio giuridico tra le parti non superiore ad anni uno. La somministrazione è effettuata mediante l'avviamento di lavoratori singoli o in gruppi coordinati, conformemente a quanto richiesto dalle Imprese utilizzatrici.

L'avviamento dei lavoratori avverrà nel porto di Civitavecchia sulla base di un orario h. 24 (I, II, III, IV turno di lavoro) secondo l'orario: 06.00-13,00/13.00-19.00/19.00-00.00/00.00-06.00; e di Gaeta sulla base di un orario h. 24 e secondo la seguente turnazione: turno normale (08.00-12.00; 13,00-17,00); turno

continuo (07.00-13.30; 13.30-20.00); turno continuo e notturno (07.00-15.00; 15.00-23.00; 23.00 - 07.00; 06.00 - 14.00; 14.00 - 22.00; 22.00 - 06.00)

La chiamata di lavoro temporaneo portuale giornaliera deve avvenire tramite "l'ufficio turno" del soggetto somministratore con modalità telefonica, via fax o e-mail, secondo la seguente articolazione oraria: per il I turno entro le ore 17,30 del II turno antecedente; per la chiamata al II e III turno, entro le ore 10.30 del I turno antecedente; per la chiamata al IV turno entro le ore 12,00 del I turno antecedente. In caso di necessità di assicurare la fine delle operazioni portuali oltre il termine dell'orario del turno è fatto obbligo di assicurare una prestazione eccedente definita: "OVERTIME" di minuti 45'. Detta prestazione deve essere richiesta all'impresa somministratrice non meno di un'ora prima della conclusione del turno.

L'impresa somministratrice deve disporre per il Porto di Civitavecchia, giornalmente, per un numero di lavoratori non inferiore a 10 (dieci) e per il Porto di Gaeta non inferiore a 6 (sei) disponibili alla somministrazione alle imprese utilizzatrici che non hanno potuto eseguire la chiamata secondo l'articolazione di cui ai commi precedenti, ovvero, per ritardi non imputabili all'impresa utilizzatrice. Detta turnazione, disposta fuori dalla disciplina ordinaria giornaliera, si definisce "*a spezzoni*".

Previamente all'avvio del I turno di lavoro, ovvero, comunque, entro le ore 18,00, in ogni caso, prima dell'avvio del II turno di lavoro, l'impresa somministratrice invia, a mezzo fax o comunicazione elettronica all'Ufficio del Lavoro Portuale ed all'impresa utilizzatrice, i turni di somministrazione temporanea, specificando: l'identità dei lavoratori avviati, l'impresa utilizzatrice, la tipologia merceologica e la modalità di lavoro richiesta ed il luogo di lavoro.

L'Impresa somministratrice art.17 della Legge 84/1994 e s.m.i., ha l'obbligo di annotare all'interno del proprio Registro degli Infortuni qualsiasi evento

infortunistico anche nel caso che l'evento coinvolga lavoratori provenienti da Agenzia di Lavoro interinale di cui al successivo art. 27 e di operare opportuna comunicazione all'agenzia interinale medesima ai fini dell'annotazione sul proprio registro degli infortuni dell'evento occorso al lavoratore.

#### **Art. 43**

##### **(Somministrazione di personale proveniente da altre società autorizzate alla fornitura di lavoro temporaneo - obblighi dell'impresa somministratrice)**

Qualora l'impresa somministratrice non abbia personale sufficiente per far fronte alla richiesta di lavoro temporaneo formulata dalle imprese di cui agli artt. 16, 18 della Legge 84/1994, la stessa può rivolgersi ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge 24/6/1997, n. 196 e ss.mm.ii.

L'impresa somministratrice, qualora intenda avvalersi di lavoratori provenienti dalle società autorizzate ai sensi dell'articolo 2 della Legge 196/1997 e ss.mm.ii, dovrà darne preventiva comunicazione all'ADSP. E' consentito il ricorso a lavoratori di soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti dall'art. 2 della Legge n. 196/1997, solo nel caso di dimostrata impossibilità da parte dell'impresa fornitrice di far fronte alle richieste con il proprio personale dipendente e, comunque, nella percentuale massima di utilizzo prevista dall'art. 1, comma 8, della Legge 196/1997 e ss.mm.ii.. E' fatto divieto alle imprese titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 16 e 18 della legge 84/94 di rivolgersi, in caso di necessità, ad imprese diverse da quella in possesso del titolo di cui all'art. 17 comma 2 della Legge n. 84/94. Il personale di cui al presente articolo deve essere in possesso di adeguata formazione ed informazione ai sensi degli articoli n. 36 e n. 37 del D.Lgs 81/2008 con le modalità del successivo Articolo 29 del presente Regolamento. La tariffa di utilizzo del personale proveniente dai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge 24/6/1997, n. 196 e s.m.i. è pari a quella dei lavoratori dell'Impresa titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 17 comma 2 della legge 84/94.

#### **Art. 44**

##### **Elementi qualitativi e quantitativi dell'organico - Formazione del personale temporaneo**

L'organico dell'impresa somministratrice avviato all'esecuzione di operazioni e servizi portuali, ad esclusione di lavoratori che svolgono funzioni amministrative, ovvero, impiegati in altre attività non riconducibili al ciclo delle operazioni portuali ai sensi del DM 132/2001, è fissato in n° 200 (**duecento**) unità in Civitavecchia e n°8 (otto) unità a Gaeta. Detto personale è assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Nel Porto di Civitavecchia e nel porto di Gaeta, ogni variazione del numero dell'organico di cui ai commi "a e b" è subordinata all'autorizzazione ADSP e del Ministero vigilante previo completamento di un istruttoria che valuti qualitativamente e quantitativamente l'organico in rapporto alle effettive esigenze poste dallo svolgimento delle operazioni portuali. Per la copertura di posti vacanti in organico, il soggetto somministratore deve avanzare la medesima istanza all' ADSP che esprimerà diniego o approverà successivamente al parere costitutivo del ministero vigilante.

L'impresa somministratrice deve essere in possesso della copia di tutti i documenti di valutazione dei rischi e quadri sinottici di cui al precedente art.3, con annesse le procedure di sicurezza delle lavorazione svolte dalle Imprese utilizzatrici, ove siano descritte tutte le modalità operative del Porto del network di interesse, al fine di poter pianificare ed effettuare le previste attività di formazione, informazione ed addestramento del personale in organico—secondo le previsioni di cui agli articoli n. 36 e n. 37 del D.Lgs 81/2008, le modalità di cui alla Conferenza Stato Regioni autonome del 21 Dicembre 2011 e quelle previste dal presente Regolamento.

Pur ribadendo gli obblighi e la specificità delle competenze in Capo al Datore di lavoro di ogni singola Impresa previsti dal D.Lgs 09 Aprile 2008, n. 81, si precisa che:

1. L'Impresa somministratrice Art.17 dovrà, secondo le modalità ed i programmi concordati nell'accordo stipulato tra utilizzatrice e somministratrice, provvedere alla formazione di base, a quella specifica corrispondente al settore Ateco di appartenenza ed alla informazione di tutto il proprio personale attribuito alla somministrazione ed ha l'obbligo di procedere all'addestramento dei lavoratori somministrati che non abbiano mai svolto le specifiche lavorazioni, mediante un periodo di affiancamento/accompagnamento di mesi 2 (due) con lavoratore nell'organico dell'Impresa Art.17 in possesso di pregressa esperienza in analoga fase lavorativa.
2. L'Impresa utilizzatrice Art.16, nella sua qualità di datore di lavoro, in sede di stesura dell'accordo con l'Impresa somministratrice, individua i contenuti e le modalità di erogazione della formazione, informazione ed addestramento e, qualora lo ritenga necessario per proprie valutazioni, sopraggiunte esigenze operative o nei casi previsti dall'Art 29 comma 3 del D.Lgs 81/2008, ne stabilisce le necessarie integrazioni e valuta con una periodicità almeno annuale se i relativi contenuti siano funzionalmente adeguati.

Nel caso di effettuazione di attività lavorative per le quali, in relazione alla tipologia dei rischi, l'Impresa utilizzatrice Art.16 valuti come necessaria per la loro esecuzione una formazione ed un addestramento specifico aggiuntivi, sempre che queste non riguardino la conduzione di mezzi orizzontali, mezzi di sollevamento, ambienti confinati e DPI di terza categoria, dovrà provvedere ad erogarle, con le modalità previste dal D.Lgs 81/2008 e dalla Conferenza Stato Regioni autonome del 21 Dicembre 2011. Rimane a carico dell'impresa art. 16 la verifica dell'avvenuto addestramento. Per rendere in qualsiasi momento fruibili e verificabili da parte delle Imprese art.16 utilizzatrici, i dati salienti concernenti l'idoneità alla mansione specifica e la formazione dei lavoratori somministrati, l'impresa Art. 17 dovrà provvedere all'implementazione ed all'aggiornamento della Banca Dati di tutti i lavoratori che possono essere somministrati. La Banca Dati, consultabile dalle Imprese

autorizzate nell' apposito link ([www.portalesicurezzacpc.com](http://www.portalesicurezzacpc.com)), deve riportare l'intera disponibilità del personale attribuito alla somministrazione di cui al comma a) e per ogni lavoratore indicato, contenere le seguenti informazioni:

1. dati anagrafici;
2. mansioni a cui può essere assegnato specificando se conduttore di mezzi meccanici verticali/orizzontali;
3. attestazione dell'avvenuta formazione e addestramento ai sensi della normativa vigente e per la specificità della mansione del singolo lavoratore e relativi aggiornamenti;
4. giudizi di idoneità al lavoro aggiornati ed eventuali prescrizioni e/o limitazioni;

Per la fruizione del data base, le Imprese autorizzate art. 16 e art.18, dovranno richiedere le credenziali di accesso personalizzate all'Impresa Art.17 e l'utilizzo di detto data base è regolato dai vigenti dispositivi legislativi e regolamentari in materia di privacy.

Non possono essere resi disponibili dati sensibili e protetti dai vigenti dispositivi legislativi e regolamentari in materia di privacy.

L'impresa utilizzatrice, nel caso di sopraggiunte lavorazioni determinate da nuovi traffici portuali, provvederà a integrare la formazione specifica dei lavoratori che saranno adibiti alle suddette lavorazioni, con particolare riferimento ai rischi, alle misure di prevenzione ed alle procedure operative da adottare e procederà ad inviare all'Impresa Art. 17 il DVR e le procedure di sicurezza aggiornati affinché la stessa possa adempiere ai propri obblighi di formazione, informazione ed addestramento di tutto il personale attribuito alla somministrazione così come previsto dal presente Regolamento.

L'Impresa art. 17 deve attenersi, all'atto dell'avviamento al lavoro, alle disposizioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento e fornire i Dpi previsti dai DVR delle Imprese utilizzatrici, fatti salvi quelli di III^ Categoria salvavita che devono essere messi a disposizione dall'Impresa utilizzatrice art.16.

L'impresa Art.17 dovrà valutare i rischi cui sono esposti i lavoratori somministrati, tenendo conto dei DVR di tutte le Imprese utilizzatrici e dei relativi aggiornamenti.

Inoltre, in considerazione della variabilità di orari, turni, luoghi, figure datoriali e relative organizzazioni cui sono soggetti i lavoratori somministrati, deve effettuare la valutazione dei rischi stress lavoro correlato e da lavoro notturno, tenendo conto delle attività svolte dai singoli lavoratori presso le diverse Imprese.

L'Impresa somministratrice si impegna ad attivare iniziative rivolte alla formazione dei lavoratori anche per altri aspetti del lavoro portuale non direttamente riconducibili alla sicurezza ed igiene del luogo di lavoro. Tali iniziative potranno essere finanziate anche con i contributi previsti dall'art. 5 della legge 196/97 e ss.mm.ii., e dall'ADSP nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio.

L'Impresa somministratrice di lavoro portuale temporaneo comunicherà annualmente all'Ufficio del lavoro portuale, le iniziative volte a garantire la formazione professionale. L'impresa somministratrice è obbligata alla formazione dei lavoratori portuali temporanei su tutte le modalità di lavorazione e su tutte le tipologie di merci del porto di Civitavecchia; per il personale con compiti di conduzione di mezzi meccanici, deve essere assicurata la formazione, l'addestramento e, ove prevista, l'abilitazione di cui all'Accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012, per tutte le tipologie di mezzi meccanici presenti nello scalo.

Deve essere inoltre assicurata la formazione a tutti i lavoratori, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

- legislazione vigente a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro, legge 84/94 ed elementi del C.d.N.;
- rischi per la sicurezza e per la salute legati alle attività svolte dalle Imprese - documento di sicurezza (documento di valutazione dei rischi) - e procedure operative delle singole Imprese utilizzatrici;

- Procedure di sicurezza sulle lavorazioni svolte dalle Imprese utilizzatrici e di emergenza in porto;
- ruolo delle figure tipiche dell'organizzazione aziendale in materia di sicurezza, di cui al DLgs 81/2008 e ss.mm.ii., e ruolo delle figure demandate alla *governance* portuale;
- pericoli connessi con la manipolazione di sostanze nocive;
- uso dei dispositivi di protezione individuali.

**Art. 45**  
**(Tariffe)**

La somministrazione di personale temporaneo è soggetta ad una tariffa a giornata industriale di cui al novellato costituito dall'art. 17 comma 13 della legge 84/94. Detto profilo tariffario, di seguito rappresentato nei suoi valori base in appendice, è pari ad € 240,06 nelle misure di cui all'art. 8 del Decreto n 7/2012. Lo stesso è soggetto alle modifiche introdotte o da introdurre generate dal CCNLL dei porti e da ogni altro aggiornamento normativo previsto. L'istruttoria per l'inserimento di dette modifiche inizia con un'istanza di parte del soggetto somministratore e si conclude con un provvedimento dell'AdSP all'esito dell'istruttoria e della Delibera del Comitato di Gestione, sentita la commissione consultiva. La tariffa è soggetta alla parità di trattamento fra tutte le imprese utilizzatrici.

L'impresa somministratrice, d'accordo con le imprese utilizzatrici, ai fini della tutela della produttività, può formulare una tariffazione diversa in relazione alla merce movimentata, per tonnellata o per "pezzo" o per metro lineare. Detta tariffa è soggetta alla parità di trattamento e deve essere successivamente comunicata all'AdSP che ne disporrà la pubblicazione sul sito istituzionale.

La formulazione di profili tariffari non previamente comunicati all'AdSP produce la nullità dell'obbligazione ed il ristoro della prestazione con la tariffa industriale a giornata lavorata di cui al comma a).

La violazione dei profili tariffari del costo industriale comporta le conseguenze di cui all'art. 17 comma 12 legge 84/94, con la sanzione amministrativa pecuniaria da €5.164,57 ad 30.987,41.

**Art. 46**  
**(Sanzioni)**

L'inosservanza delle norme del presente Regolamento, qualora non costituisca più grave reato, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt.li 1164 e 1174 C.N. ed i contravventori saranno altresì ritenuti responsabili di eventuali danni che potessero derivare a persone e/o cose in conseguenza delle avvenute trasgressioni

**Art. 47**  
**(Abrogazioni)**

Il presente Regolamento abroga e sostituisce i Decreti Commissariali n. 87 e n. 88 del 2016 e i Decreti Presidenziali n. 110 e n.111 del 2020 ed ogni altra disposizione dell'Autorità, precedente o in contrasto con la presente regolamentazione.

Civitavecchia,

IL PRESIDENTE  
Dott. Pino Musolino

